

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

104° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 54
3 ^a - Affari esteri.....	» 73
5 ^a - Bilancio.....	» 74
6 ^a - Finanze e tesoro	» 76
7 ^a - Istruzione.....	» 84
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 93
10 ^a - Industria.....	» 99
11 ^a - Lavoro.....	» 103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 112

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera).....	Pag. 3
9 ^a (Agricoltura-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera)	» 5

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 118
Mafia	» 125
Infanzia.....	» 129

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 132
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 137
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 144
10 ^a - Industria - Pareri	» 145

CONVOCAZIONI	Pag. 146
--------------------	----------

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

2^a Seduta congiunta

*Presidenza del Presidente della III Commissione
della Camera dei deputati
Gustavo SELVA*

Intervengono il presidente del Consiglio dei ministri, ministro ad interim degli affari esteri, Silvio Berlusconi, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Luigi Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri, Silvio Berlusconi, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Gustavo SELVA, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Silvio BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri e ministro ad interim degli affari esteri*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento di Gustavo SELVA, *presidente*, il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) interviene sull'ordine dei lavori. Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fiorello PROVERA, *presidente della 3^a Commissione del Senato*, il deputato Valdo SPINI (DS-U), il senatore Francesco SERVELLO (AN), il deputato Sergio MATTARELLA (MARGH-U), i senatori Andrea MANZELLA (DS-U) e Giulio ANDREOTTI (Aut.), i deputati Cesare RIZZI (LNP) e Laura CIMA (Misto-Verdi-U), il senatore Luigi MARINO (Misto-Com.), il deputato Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), il senatore Alessandro FORLANI (CCD-CDU:BF), i deputati Dario RIVOLTA (FI) e Marco ZACCHERA (AN), il senatore Calogero SODANO (CCD-CDU:BF), il deputato Bobo CRAXI (Misto-N.PSI) e il senatore Enrico PIANETTA (FI), ai quali replica Silvio BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri e ministro ad interim degli affari esteri*.

Gustavo SELVA, *presidente*, ringrazia il presidente Berlusconi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della XIII Commissione
della Camera dei deputati*
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sugli esiti della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, con particolare riferimento alle strategie per la qualità e la denominazione d'origine dei prodotti, nonchè in relazione alla verifica di medio termine di Agenda 2000

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Aldo PREDÀ (DS-U), Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati*, Gianluigi SCAL-

TRITTI (FI) e Lino RAVA (DS-U), i senatori Giuseppe BONGIORNO (AN) e Giancarlo PIATTI (DS-U), i deputati Giuseppe ROMELE (FI), Luca MARCORA (MARGH-U) e Stefano LOSURDO (AN).

Il ministro Giovanni ALEMANNI risponde ai quesiti posti.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

92^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001.

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 gennaio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 776, assunto come testo base.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti in esame si riferiscono agli articoli 1, 8, 9, 11 e 12, in quanto per gli altri articoli si è convenuto di attendere il parere delle Commissioni Industria e lavoro o, comunque, di fissare un termine più ampio. Illustra, quindi, gli emendamenti 12.1 e 12.2, che prevedono la pubblicazione nel sito telematico della Presidenza del Consiglio dei ministri anche degli atti legislativi e regolamentari in vigore nonché dei massimari elaborati da organi di giurisdizione e la consultazione gratuita dei cittadini.

Le proposte di modifica da lui presentate all'articolo 1, poi, intendono adattare la formulazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 al nuovo assetto della ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Il senatore MONTI dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 1.44, volto ad accentuare la semplificazione delle procedure amministrative, in particolare per agevolare l'avvio delle attività economiche. Dà, inoltre, per illustrato l'emendamento 1.45.

Il senatore BASSANINI espone le ragioni che inducono a proporre l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1. La semplificazione e lo snellimento della legislazione rappresentano un obiettivo largamente condiviso e rispondono all'esigenza di offrire ai cittadini un sistema normativo che tuteli gli interessi generali nel modo meno invasivo possibile delle libertà e delle facoltà di scelta con il minore costo per la collettività. La soluzione prescelta dal Governo privilegia lo strumento della codificazione di interi settori, che comporta la revisione sostanziale delle relative discipline; essa ha un significato diverso rispetto all'indirizzo affermatosi nella scorsa legislatura, di una riduzione del carico normativo inutile o non necessario. In base alle disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge, il Parlamento rimetterebbe al Governo la revisione di intere materie e ciò è difficilmente conciliabile con la regolazione costituzionale della funzione legislativa, che prevede sì la delega, ma con l'indicazione di oggetti definiti e di principi e criteri direttivi. È per questo motivo che nei Paesi in cui per la semplificazione si fa ricorso alla codificazione (Francia) gli atti normativi del Governo conseguenti vengono sottoposti alla formale approvazione del Parlamento.

In definitiva, si rischia di frustrare l'efficacia degli strumenti di semplificazione approntati negli anni passati, che stanno iniziando a fornire apprezzabili risultati.

Dà inoltre per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Il presidente PASTORE esprime parere contrario sull'emendamento 1.10, che propone una impostazione distante da quella del disegno di legge governativo. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.28, 1.50, 1.55, 1.43 e 1.45. Sull'emendamento 1.23, si rimette al Governo, mentre sull'emendamento 1.15 si rimette alla Commissione. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.49, 1.31, 1.26, 1.33, 1.53, 1.22, 1.20, 1.36, 1.13, 1.37, 1.18 e 1.41. Sull'emendamento 1.52 si riserva di pronunciarsi in un momento successivo. Sui rimanenti emendamenti all'articolo 1, nonché sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, esprime parere contrario.

Il sottosegretario VENTUCCI, pur apprezzando lo sforzo intellettuale sotteso alla proposta del senatore Bassanini, osserva che esso ha una *ratio* alternativa a quella del disegno di legge del Governo e pertanto esprime parere contrario all'emendamento 1.10.

Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti presentati dal relatore e conformemente al parere di quest'ultimo sulle rimanenti proposte di modifica. Evidenzia la contrarietà del Governo, in particolare, sull'e-

mendamento 1.23. Sull'emendamento 1.15, soppressivo del comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 59, per il quale l'emendamento 1.7 del relatore suggerisce una modifica, si rimette alle decisioni della Commissione.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1, osservando come anch'esso rientri in un'ottica diversa da quella adottata dal Governo.

Dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.10, il senatore BASSANINI manifesta viva preoccupazione per le motivazioni addotte dal Governo per il parere contrario. Le disposizioni dell'articolo 1 ignorano del tutto le raccomandazioni recentemente impartite dall'OCSE per realizzare l'alleggerimento dei vincoli burocratici e la semplificazione legislativa.

La sua parte politica si riserva di percorrere le apposite procedure parlamentari in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea, per denunciare l'incompatibilità delle disposizioni con la disciplina costituzionale della funzione legislativa.

Attraverso la codificazione, e in definitiva la produzione di un'ulteriore congerie di disposizioni normative, gli uffici legislativi degli apparati centrali dello Stato si apprestano ad attrarre nuovamente nella loro sfera l'attività legislativa. Si determineranno quindi effetti opposti a quelli che il disegno di legge in esame dichiara di perseguire.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea la volontà del Governo di percorrere una procedura di semplificazione diversa, visto che con il sistema vigente non si sono ottenuti i risultati attesi. La posizione dottrina del senatore Bassanini, per quanto apprezzabile, non è condivisa dal Governo.

Il senatore BASSANINI precisa che la sua proposta, di natura nient'affatto dottrina, recepisce le indicazioni del rapporto OCSE, un importante organismo internazionale che ha fornito uno fra i maggiori contributi sul tema della semplificazione legislativa e delle procedure amministrative.

Il senatore VILLONE dichiara di fare propri, in assenza dei proponenti, gli emendamenti a firma del senatore Turroni e quelli presentati congiuntamente dai senatori Battisti, Dentamaro, Petrini e Mancino.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.10, posto ai voti, non è accolto.

Viene respinto l'emendamento 1.29, mentre è accolto l'emendamento 1.1. Respinto l'emendamento 1.28, vengono accolti con distinte votazioni l'emendamento 1.2, gli emendamenti 1.3 e 1.27 (identici) e l'emendamento 1.49. L'emendamento 1.30 non è accolto, mentre sono accolti gli emendamenti 1.4 e 1.31.

Il senatore MONTI ritira gli emendamenti 1.50 e 1.55.

Gli emendamenti 1.26 e 1.5 vengono posti ai voti e sono accolti, mentre è respinto l'emendamento 1.32. Sono poi accolti gli emendamenti 1.33 e gli emendamenti 1.9 e 1.44, di contenuto identico. L'emendamento 1.53 risulta assorbito. Respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.25, 1.34, 1.24, 1.23 e 1.35, sono accolti gli emendamenti 1.22 e 1.6. È poi respinto l'emendamento 1.21, mentre l'emendamento 1.52 è riformulato dal senatore MONTI in un nuovo testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. Con successive, distinte votazioni, sono accolti anche gli emendamenti 1.20, 1.36, 1.13, nonché l'emendamento 1.37, riformulato dal senatore VILLONE su richiesta del relatore PASTORE. Gli emendamenti 1.14 e 1.38, identici, sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 1.11.

Il presidente PASTORE, preferendo la soluzione soppressiva del comma 6, ritira l'emendamento 1.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.15 che viene posto ai voti ed è accolto; l'emendamento 1.16 è precluso.

Accolto l'emendamento 1.12, sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.39 e 1.17. Vengono accolti anche gli emendamenti 1.8 e 1.18, mentre gli emendamenti 1.19 e 1.40 sono respinti.

Viene infine accolto l'emendamento 1.41. Gli emendamenti 1.42 e 1.43 sono respinti, dopo che il senatore VALDITARA ha ritirato l'emendamento 1.45.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti agli articoli da 2 a 7, nonché all'articolo 10 e al capo IV sia fissato per le ore 19 di mercoledì 20 febbraio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

VARIAZIONE DEGLI ORARI DI INIZIO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 14,30 e alle ore 20,30, avranno inizio, rispettivamente, alle ore 14 e alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

93^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(795) *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*

(55) *EUFEMI e altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione*

(770) *CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione*

(797) *Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita*

(963) *TOGNI ed altri. – Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797, congiunzione con il disegno di legge n. 963 e rinvio; esame del disegno di legge n. 963, congiunzione con i disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797 sospeso nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Il relatore BOSCETTO illustra brevemente i contenuti del disegno di legge n. 963, il cui esame proseguirà congiuntamente a quello delle altre iniziative in titolo.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame degli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge n. 795, assunto come testo base.

Il senatore CAMBURSANO, dichiarando in dissenso dal suo Gruppo il voto di astensione sugli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, ricorda come le associazioni imprenditoriali abbiano segnalato il danno che si determinerebbe, soprattutto per le piccole e medie imprese, nel commercio e nell'artigianato, dato l'eccessivo onere che dovrebbero soste-

nere. Rivolge, pertanto, un appello ai Gruppi della maggioranza, al relatore e al rappresentante del Governo affinché si sospenda l'esame dell'articolo per compiere un ulteriore approfondimento. In via subordinata, chiede che siano previste forme di deducibilità dai redditi di impresa dei costi sostenuti per fare fronte agli adempimenti prescritti.

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, soppressivi dell'articolo, sono respinti.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi – l'Ulivo, sugli emendamenti 5.2 e 5.29. Nota che il provvedimento affronta il presunto pericolo della imminente invasione da parte di popolazioni che si trovano in situazioni economiche disagiate attraverso una drastica chiusura degli ingressi regolari e la condizione precaria dei rapporti di lavoro esistenti. Si tratta di un atteggiamento di innaturale ferocia nei confronti di chi cerca di costruire una regolare posizione di lavoro e contribuisce allo sviluppo delle attività produttive del Paese. L'articolo 5, a suo avviso, introduce istituti incomprensibili ed è un sintomo di inciviltà giuridica.

Gli emendamenti 5.2 e 5.29, di contenuto identico, vengono messi ai voti e sono respinti.

Il senatore VITALI, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.36. Dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo osserva che la garanzia di una adeguata sistemazione alloggiativa dovrebbe essere prestata non dal datore di lavoro ma dallo Stato, attraverso opportune intese con le regioni e con gli enti locali.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene che nell'esame della disciplina legislativa dell'immigrazione sarebbe opportuno utilizzare il patrimonio cognitivo e di esperienza che ha il Paese per la sua lunga tradizione di emigrazione.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.36 e dichiara il voto favorevole del Gruppo Margherita. Il contributo di lavoratori stranieri allo sviluppo economico del Paese comporta l'onere per la comunità, in particolare per le regioni, di soddisfare l'esigenza di una adeguata sistemazione alloggiativa. Laddove quell'onere rimanesse a carico del datore di lavoro, questo potrebbe rivalersi sul salario del lavoratore e ciò non sarebbe affatto equo.

Chiede, quindi, che il relatore e il rappresentante del Governo rendano edotta la Commissione circa eventuali emendamenti annunciati dagli organi di stampa riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori domestici e l'utilizzo delle navi militari per contrastare il trasporto marittimo di immigrati clandestini.

L'emendamento 5.36, posto ai voti, è respinto.

Si conviene di accantonare, come proposto dal relatore, gli emendamenti 5.3, 5.33 e 5.6. Gli emendamenti 5.30 e 5.37, di contenuto identico, sono respinti.

Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 5.14.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 5.18.

Il senatore PETRINI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.4.

Il senatore GUERZONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS, rileva che l'articolo 5 conferma disposizioni vigenti e quindi si rivela uno strumento di mera propaganda. L'istituto del contratto di lavoro stipulato a distanza venne cancellato già nel 1986, su suggerimento delle associazioni degli imprenditori, proprio perché agevolava l'assunzione irregolare di manodopera. Per le famiglie e le imprese artigiane o commerciali è inconcepibile la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro senza la conoscenza del prestatore d'opera. Le garanzie stabilite per l'assunzione di lavoratori stranieri, poi, configurano una discriminazione nei confronti di quelli italiani. E non si chiarisce a chi spettino gli adempimenti nel caso di più di un datore di lavoro né se la responsabilità circa la mancata provvista di un'adeguata sistemazione alloggiativa ricada sul datore di lavoro ovvero sul lavoratore. Il nuovo contratto di lavoro indurrebbe il datore di lavoro, inoltre, a sottrarre una parte della retribuzione per finanziare gli oneri cui è obbligato.

Il senatore PETRINI, pur apprezzando il segnale positivo rappresentato dall'accantonamento degli emendamenti 5.33 e 5.3, nota che il testo lascia spazio a molteplici dubbi interpretativi e speculazioni. L'emendamento 5.4, d'altro canto, trasferisce l'impegno per l'adeguata sistemazione alloggiativa in capo all'ente locale in cui risiede il lavoratore, al fine di assicurare che la gestione della garanzia avvenga nei limiti della legalità. Perciò annuncia un voto favorevole.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

L'emendamento 5.4 viene quindi messo ai voti ed è respinto.

Gli emendamenti 5.22 e 5.24 sono ritirati, rispettivamente, dal relatore e dal senatore Stiffoni. Accolto il 5.21, l'emendamento 5.5 viene accantonato. Il senatore FALCIER ritira l'emendamento 5.13, auspicando che l'argomento sia riesaminato in una fase successiva dell'*iter*.

I senatori STIFFONI e MALAN ritirano gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti 5.8, 5.16, 5.31 e 5.38, che propongono di eliminare l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro, ricorda che un gran numero di lavoratori provenienti dai paesi dell'Est europeo sono richiesti dalle industrie settentrionali del Paese e che interi settori industriali poggiano sul loro apporto.

Il senatore VITALI dichiara un voto favorevole. In subordine, auspica l'approvazione dell'emendamento 5.39. La previsione dell'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore denuncia la concezione di precarietà della prestazione da parte degli stranieri.

Il senatore STIFFONI riferisce la posizione del vice presidente della Confindustria, Tognana, che ha auspicato l'impegno degli imprenditori nella realizzazione di complessi abitativi intorno alle fabbriche.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.38 e, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'atteggiamento di chiusura manifestato anche verso le proposte di modifica avanzate da esponenti della maggioranza induce a chiedersi quale sia l'utilità del lavoro che si sta conducendo.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti 5.8, 5.16, 5.31 e 5.38, di contenuto identico, che sono respinti.

Il senatore VITALI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.39, in replica alla notazione del senatore Stiffoni suggerisce di considerare i modelli di integrazione e accoglienza adottati nei paesi di maggiore e antica tradizione immigratoria. Il modello industriale degli anni '50, fondato sulla grande industria, è oggi del tutto mutato. Gli oneri relativi al rapporto di lavoro dello straniero dovrebbero essere posti a carico della collettività: soluzioni come quella auspicata dalla Confindustria appaiono dunque irrealistiche.

Il senatore PETRINI, dichiarando il voto favorevole del suo gruppo, denuncia lo spirito di persecuzione nei confronti dei lavoratori stranieri, che sono essenziali per l'economia del Paese. Le condizioni previste per stipulare il contratto di lavoro possono indurre a odiose forme di speculazione ai danni del lavoratore.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene che i sindaci non sarebbero certamente soddisfatti degli alloggi-ghetto evocati dal senatore Stiffoni. La concentrazione di un'unica tipologia di lavoratori in quartieri riservati determinerebbe infatti ulteriori tensioni. Il modo migliore per dare sicurezza ai cittadini è la diffusione delle aggregazioni fisiche, come testimoniano le riconversioni urbanistiche in atto nelle grandi metropoli europee.

L'emendamento 5.39, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 5.23.

In assenza del proponente, l'emendamento 5.40 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 5.27 viene respinto. Il senatore VALDITARA ritira l'emendamento 5.15. Viene respinto il 5.32.

L'emendamento 5.20 è accolto.

L'emendamento 5.17 è ritirato dal proponente. Si conviene di accantonare gli emendamenti 5.12, 5.100 e 5.41, concernenti la disciplina transitoria.

L'emendamento 5.35 è dichiarato precluso.

L'emendamento 5.0.1 è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BOSCETTO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.15 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 6.3. Si pronuncia poi negativamente sugli altri emendamenti all'articolo 6 e sull'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al parere del relatore.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo 6.0.1, osserva che l'attribuzione di una funzione di polizia di sicurezza con meri fini identificativi non appare corretta in quanto, laddove la persona rifiuti di farsi identificare o fornisca generalità o documenti falsi, si è già in presenza di una notizia di reato, in relazione alla quale si attivano i poteri di identificazione di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 349 del codice di procedura penale.

Il senatore PETRINI fa proprio l'emendamento 6.1, in assenza dei proponenti, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 6.

Anche il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GUERZONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo, nota che l'articolo che si intende sopprimere è inutile e vessatorio. Si presume infatti che la persona straniera che abbia già avuto ingresso nel Paese e che richieda di convertire il permesso, disponga di un alloggio; ritiene inoltre privo di senso stabilire l'impegno al pagamento

delle spese per il suo rientro nel Paese di origine. La norma proposta dal Governo finirà per incoraggiare la clandestinità, visto che il datore di lavoro, anziché caricarsi di inutili costi, preferirà assumere il lavoratore in forma irregolare.

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 6.1, 6.9 e 6.14, soppressivi dell'articolo, sono respinti.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.5, volto a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma all'emendamento, inteso a rendere coerenti le disposizioni dell'ordinamento italiano con le previsioni contenute nell'emananda direttiva europea.

L'emendamento 6.5, quindi, posto ai voti, non è accolto.

Dichiarato decaduto l'emendamento 6.3 per assenza del proponente, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 6.15. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 6.11 a 6.2. Gli emendamenti 6.17, 6.13, 6.7 e 6.6, posti ai voti, sono respinti.

Il senatore PETRINI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.1 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che quando si propongono misure preventive e di repressione, il Governo fornisce esaustive motivazioni a corredo del parere contrario, mentre le proposte concernenti i diritti e le condizioni dei lavoratori stranieri non sono neppure prese in considerazione.

Il senatore VITALI, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'emendamento 6.0.1 intende colpire con maggiore rigore la fascia di criminalità che fa leva su quei cittadini stranieri che non si lasciano neppure identificare. La lacuna è stata segnalata dagli operatori della pubblica sicurezza, che denunciano casi plurimi di cambio di identità. La previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni consentirebbe di applicare le misure di custodia cautelare; ove il sistema fosse adeguatamente sviluppato, si potrebbero superare i centri di accoglienza temporanea.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la particolare contraddizione propria dell'emendamento, che propone una sanzione per i cittadini stranieri di gran lunga superiore a quella stabilita per il cittadino italiano. La possibilità di effettuare rilievi segnaletici è già stabilita dal comma 4 dell'articolo 6 vigente.

Il senatore STIFFONI segnala incidentalmente l'opportunità di correggere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico in vigore, che esclude l'obbligo di esibire i documenti inerenti al soggiorno per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile. Come denuncia la questura di Treviso, i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare matrimoni anche fittizi fra immigrati clandestini.

L'emendamento 6.0.1 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Il relatore BOSCETTO pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 7.5 e contrario sugli altri emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme.

Il senatore GUERZONI aggiunge la propria firma all'emendamento 8.4 dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 7. La reintroduzione delle sanzioni amministrative per la mancata comunicazione dell'ospitalità di uno straniero o di un apolide è inutile e vessatoria. Non si comprende, infatti, perché l'imprenditore dovrebbe adempiere a tale obbligo se ha già espletato le pratiche relative al rapporto di lavoro presso lo sportello unico.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. A suo avviso, dovrebbero essere gli uffici dello sportello unico a provvedere alla comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il senatore PETRINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo alla soppressione dell'articolo 7, contesta l'interpretazione dell'emendamento 6.0.1 fornita in precedenza dal rappresentante del Governo. Come è chiaro nel testo, l'inasprimento delle pene non è affatto discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, soppressivi dell'articolo 7, vengono respinti. È respinto anche l'emendamento 7.3, mentre l'emendamento 7.5 del Governo è infine accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776
(ALL'ARTICOLO 1 E AGLI ARTICOLI CONTENUTI
NEL CAPO II E NEL CAPO III ESCLUSO
L'ARTICOLO 10)**

Art. 1.

1.10

BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Programma annuale di riordino normativo*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dal seguente:

"1. Il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo che definisce gli indirizzi, i criteri, le modalità e i settori organici di intervento per il riordino e la semplificazione del sistema normativo".

2. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di riordino normativo, che consiste in una relazione sullo stato di attuazione del processo di riordino normativo svolto nell'anno precedente e in un programma per l'anno successivo.

3. Il programma annuale di riordino normativo è adottato previa consultazione del Consiglio di Stato. Il Governo, oltre ad affidare direttamente al Consiglio di Stato l'attuazione di parti del programma di riordino normativo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, può concordare con questo ulteriori modalità di collaborazione anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti ovvero consentendo al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti in specifiche discipline individuate nel programma.

4. Il riordino normativo avviene mediante la redazione di testi unici ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal comma 5 del presente articolo, ovvero mediante specifica delega per il riordino sostanziale del settore.

5. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d-bis) adeguamento della disciplina del settore, anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori, della normativa internazionale e comunitaria, delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee e del diritto vivente quale desunto dalla giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori;

d-ter) verifica della necessità di una regolazione del settore e abrogazione della normativa che sia in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ovvero che non risulti più rispondente alle finalità e ai principi generali rinvenibili nella disciplina del settore;

d-quater) verifica, anche attraverso l'analisi dell'impatto della regolazione, della efficacia, della convenienza e della economicità di una regolazione e abrogazione della normativa che comporti per i cittadini, per le imprese o per la pubblica amministrazione, costi manifestamente più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolazione da parte degli interessati;

d-quinquies) abrogazione della normativa che prevede una disciplina di ingiustificata deroga rispetto alla disciplina generale del settore;

d-sexies) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

d-septies) adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche di cui ai decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, con particolare attenzione all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all'interno delle amministrazioni sia fra di esse, fra organi amministrativi ed organi tecnici, anche unificando funzioni affini di uffici esistenti;

d-octies) applicazione dei criteri e principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni".

6. In sede di pubblicazione del testo unico vengono ripubblicati, contestualmente, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente la normativa comunitaria, almeno negli estremi, riguardanti il medesimo settore, con esclusiva funzione ricognitiva, allo scopo di rendere più chiaro il complesso della disciplina della materia.

7. Nel procedere al riordino normativo di un settore organico si provvede, preliminarmente, alla revisione e alla ridefinizione delle esistenti funzioni di regolazione e di amministrazione, verificando se ancora sussiste la necessità di regolare quel settore e in quale misura.

8. Il testo unico procede, poi, alla specifica indicazione delle norme vigenti nel settore organico oggetto del riordino normativo e di quelle disciplinanti materie contigue o affini, anche se non inserite nel testo unico. Si provvede, poi, alla ricognizione della disciplina vigente nel settore organico e nelle materie contigue o affini, procedendo alla redazione del testo unico secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo, comma 3, della presente legge.

9. La normativa di riferimento ove non inserita esplicitamente nel testo unico, è automaticamente abrogata al momento della entrata in vigore dello stesso.

10. Le disposizioni recanti la delegificazione di materie si intendono abrogate, sospese o comunque modificate solo se la legge successiva dispone esplicitamente in tal senso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

11. Le norme di rango primario che dispongono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altre leggi che dispongono la delegificazione contenute in un regolamento di delegificazione o in un testo unico, possono essere successivamente modificate o abrogate da una successiva disposizione regolamentare salvo che le stesse norme primarie non dispongano diversamente in modo espresso.

12. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornirne adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico-normativa, nonché nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione. In ogni caso, nel corso dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, il Governo, se rileva la presenza di norme di rilegificazione, ne propone la soppressione.

13. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un testo unico devono fornirne adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

14. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega

che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

15. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi».

16. I testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni di rango primario del settore riordinato da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

17. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

18. Al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

19. Le singole autorità amministrative, anche indipendenti, cui la normativa affidi funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

20. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.».

1.29

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni».

1.1

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

1.28

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «, per le norme regolamentari.» con le seguenti: «per le norme regolamentari, solo per le materie riservate dalla Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato».

1.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di competenza dello Stato».

1.3PASTORE, *relatore***1.27**

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, alinea, sostituire le parole: «ad uno o più» con la parola: «ai».

1.49

MONTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta».

1.30

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «come definita a seguito del riassetto normativo».

1.4PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente».

1.31

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «sostituite o».

1.50

MONTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.26

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera c), dopo le parole: «alla partecipazione e al contraddittorio» inserire le seguenti: «e alla trasparenza e pubblicità,».

1.5PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera c), sostituire: «comma 4» con: «comma 2».

1.32

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera d), sostituire la parola: «eliminazione» con l'altra: «semplificazione».

1.33

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «generalizzata».

1.9PASTORE, *relatore***1.44**

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati, il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

d-ter) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;».

1.53

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del proce-

dimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;».

1.25

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera e), n. 3, sopprimere le parole: «e lavorative».

1.34

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sopprimere la lettera f).

1.24

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «o di organismi indipendenti, anche privati».

1.23

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera f), sostituire le parole: «o di organismi indipendenti, anche privati», con le parole: «o di organismi, anche privati, comunque sottoposti a vigilanza pubblica».

1.35

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «anche privati».

1.22

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera g), dopo le parole: «definiti dalle amministrazioni» inserire la parola: «competenti».

1.55

MONTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sopprimere la lettera h).

1.6PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, con definizione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di propria competenza legislativa e regolamentare».

1.21

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sopprimere la lettera i).

1.52

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera i), prima della parola: «adeguamento» inserire le seguenti: «stabilire i criteri di».

1.52 (nuovo testo)

MONTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, lettera i), prima della parola: «adeguamento» inserire le seguenti: «definizione dei criteri di».

1.20

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, alinea, sopprimere le parole: «formali e metodologici».

1.36

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, lettera a), dopo le parole: «interservizi dove», inserire le parole: «ricollocare il personale degli organi soppressi e».

1.13

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle competenze riservate alle regioni».

1.37

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «termini perentori», inserire le parole: «dilazionabili una sola volta».

1.37 (nuovo testo)

VILLONE

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «termini perentori», inserire le parole: «prorogabili una sola volta».

1.14

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

1.38

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e di controllo degli atti».

1.11PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 5 sostituire le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «o il Ministro per la funzione pubblica».

1.15

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 6.

1.16

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni operano il riassetto normativo nelle materie di loro competenza».

1.7PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.»

1.12PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «o il Ministro per la funzione pubblica».

1.39

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 7, primo periodo, seconda proposizione, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «sessanta».

1.17

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 8.

1.8PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con successivi regolamenti possono essere individuate le norme abrogate ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

1.18

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 9, alinea, sopprimere le parole: «formali e metodologici».

1.19

BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, nel comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi».

1.40

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 9, lettera a) dopo le parole: «anche decisionali» inserire le seguenti: «che ne aumentino le responsabilità e».

1.41

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendone comunque forme di controllo».

1.42

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 9, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio».

1.43

TURRONI

1.45

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione».

1.0.1

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni concernenti gli uffici responsabili della redazione di atti normativi)

1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-

sive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato «Nucleo», è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

5. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

7. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

8. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50» sono soppresse.

9. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola «25» è sostituita dalla seguente «30»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.»;

c) al comma 5, la parola «40», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «50» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

10. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

11. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

12. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

- a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;
- b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

14. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

15. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento».

Art. 8

8.1

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti» con le parole: «uniformandosi tra loro».

Art. 9.

9.1

TURRONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantacinque giorni» inserire le seguenti: «dilazionabili una sola volta».

Art. 11.**11.1**

TURRONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il libero accesso da parte degli utenti interessati».

Art. 12.**12.1**PASTORE, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione».

12.2PASTORE, *relatore*

Al comma 2, dopo la parola: «consultazione» inserire la parola: «gratuita».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 5.

5.11

FORLANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «lavoro».

5.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.19

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

5.26

PETRINI, DENTAMARO, TOIA, GIARETTA

5.28

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

5.34

VIVIANI, GUERZONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VITALI, GRUOSSO, BUDIN,
BRUNALE, DE ZULUETA, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.29

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

5.36

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VILLONE

Al comma 1, capoverso , sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorderà con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

1-bis. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore».

5.3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.33BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

5.30BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**5.37**

DI SIENA, GUERZONI, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.14

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.18

MALAN

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) idonea documentazione relativa alle modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero».

5.4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «del datore di lavoro» con le altre: «dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro».

5.22

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «datore di lavoro di» inserire la seguente: «reperire».

5.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: «di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore» con le seguenti: «della disponibilità per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

5.21

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «per il lavoratore» aggiungere le seguenti: «sul quale ricade il relativo onere».

5.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.13

FALCIER

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di proprietà propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque, non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro».

5.9

MONTI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.10

MALAN

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare l'immobile».

5.8

SALINI

5.16

DEL PENNINO

5.31

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

5.38

GUERZONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, VITALI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39

GUERZONI, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza».

5.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza».

5.40

SALINI

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facoltà, per quest'ultimo, di detrarre dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore».

5.27

CAMBURSANO

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: «provenienza», inserire le seguenti: «, nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore».

5.15

BOBBIO Luigi, VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua;

d) l'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, è anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

5.32

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.20

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «il datore di lavoro» inserire le seguenti: «o dove avrà luogo la prestazione lavorativa».

5.17

FALCIER

*Al comma 1, dopo il capoverso **5-bis**, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-ter. - (Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si considerano altresì strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-*bis*, secondo comma, dopo le parole: "fermo restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le

seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";

c) all'articolo 19-bis 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 5 della tariffa, parte prima, dopo il n. 4 è inserito il seguente: "5) contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per l'intera durata del contratto lire 100.000"».

5.12

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere, il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.100

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.41

ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.35

GUERZONI, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, VITALI, BUDIN

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le parole: «contratto di soggiorno» con le seguenti: «permesso di soggiorno».

5.0.1

MANCINO, BATTISTI, DENTAMARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Soggiorno per motivi di lavoro)*

1. In deroga alle norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno».

Art. 6.**6.1**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

6.9

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

6.14

DI SIENA, GUERZONI, BATTAFARANO, VITALI, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, BUDIN

Sopprimere l'articolo

6.5

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione"».

6.3

FORLANI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Facoltà inerenti al soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"».

6.15

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,» con le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo, rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26».

6.11

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «e previa stipula» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e previo rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26».

6.8

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro» con le seguenti: «e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato».

6.12

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero il rilascio» fino alla fine del comma.

6.10

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «da parte dell'Ufficio» fino alla fine del comma.

6.2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «territoriale del governo» con le altre: «periferico del Ministero del lavoro».

6.17

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, GUERZONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari».

6.13

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato».

6.7

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole: "nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"».

6.6

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo"».

6.0.1

CAMBURSANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 24 ore".

2. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - *(Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'Autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)* - 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria o ad Autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 496. - *(False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri)* - 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato, o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

4. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

"*n)* delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998".

5. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*n*) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".

6. All'articolo 449, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"».

Art. 7.

7.1

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

7.2

BOCO, TURRONI, DE PETRI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

7.4

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

7.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire: «1032,91 euro» con: «516,46 euro».

7.5

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro», con le seguenti: «pagamento di una somma da 160 a 1100 euro».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE**(561) CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**(891) Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura**(895) FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura**(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore CAVALLARO illustra gli emendamenti 1.700 e 1.23, sottolineando come tali proposte emendative siano volte a consentire non solo la presentazione di candidature individuali, ma anche la presentazione di liste che realizzerebbero soltanto un collegamento fra diverse candidature individuali senza incidere sulla operatività del meccanismo elettorale.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.21.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.22, 1.24 e 1.26, sottolineando come, mentre il disegno di legge n. 891 rischia di risolversi esclusivamente in un «provvedimento annuncio», gli emendamenti in que-

stione unitamente ai successivi emendamenti 1.36 e 1.38 prevedono un meccanismo che assicurerebbe in concreto una maggiore possibilità di accesso al CSM per i candidati estranei al sistema delle correnti. Tenuto conto infatti del numero complessivo dei magistrati, della percentuale di votanti tra gli stessi nelle precedenti competizioni elettorali per il rinnovo del CSM, nonché dell'effetto derivante dalla riduzione dei componenti del CSM, è ragionevolmente presumibile, a suo avviso, che la soglia per l'accesso al Consiglio con il nuovo sistema elettorale previsto dal disegno di legge n. 891, si attesterà sull'ordine dei 300 - 350 voti per ciascun seggio. Si tratta di una soglia così elevata che è evidente che alla stessa potranno accedere solo gli esponenti di correnti organizzate. Al contrario, invece, gli emendamenti illustrati, nonché gli altri sopra richiamati, prevedendo il meccanismo della riserva di posti per i candidati indipendenti unitamente a quello della preferenza plurima utilizzabile anche in maniera disgiunta, e cioè con riferimento sia ai candidati indipendenti sia alle liste, aumenterebbero concretamente le possibilità di accesso al CSM dei candidati indipendenti. Al riguardo, osserva che il meccanismo della riserva di posti è quello che tipicamente viene utilizzato in materia elettorale per assicurare una rappresentanza minima ad una minoranza protetta.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha annunciato ad illustrare l'emendamento 1.230.

Il PRESIDENTE relatore illustra quindi l'emendamento 1.25.

Il senatore ZANCAN si dichiara convinto delle argomentazioni svolte dal senatore Fassone che fa integralmente proprie e ritiene che la proposta contenuta nel disegno di legge n. 891 rappresenti la soluzione peggiore possibile in tema di riforma della legge elettorale per il CSM.

Segue un intervento del senatore CONSOLO il quale ritiene ingenerosa la critica rivolta dal senatore Zancan all'impianto del disegno di legge n. 891 e sottolinea come sia ampiamente condivisa la necessità di una modifica dell'attuale legge elettorale per il CSM.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Prosegue ribadendo in primo luogo come sia comune la finalità perseguita da tutti i disegni di legge in esame, finalità rappresentata dall'esigenza di modificare una situazione gestionale che è giudicata insoddisfacente in termini generali. La soluzione illustrata dal senatore Fassone è coerente rispetto a tale finalità e intellettualmente onesta, va però sottolineato che l'effetto annuncio al quale lo stesso senatore ha fatto riferimento al suo intervento rappresenta uno scopo consapevole perseguito dal disegno di legge n. 891, la cui operatività si concretizza poi propriamente nel rimettere alla stessa magistratura la possibilità, attraverso i comportamenti elettorali che saranno assunti dai suoi componenti, di avere un CSM affrancato dal predo-

minio delle correnti. È una scelta che la maggioranza fa in maniera cosciente assumendosene pienamente la responsabilità, coerentemente con il ruolo che essa è chiamata a svolgere.

Il sottosegretario VIETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.700, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.26. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.21 e 1.230, esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.25.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 1.21.

Il senatore GIULIANO ritira l'emendamento 1.230.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.700, 1.22 e 1.23. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.24 e 1.26.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.25.

Si passa all'esame degli emendamenti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, per effetto delle precedenti votazioni, risultano preclusi gli emendamenti 1.261, 1.262, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.36.

Il senatore GIULIANO ritira l'emendamento 1.320.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 1.34 e 1.37.

Il senatore CAVALLARO illustra l'emendamento 1.27 sul quale, dopo un intervento del senatore Fassone che manifesta perplessità sulla modifica proposta, esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 1.27 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, per effetto delle precedenti votazioni, risultano preclusi gli emendamenti 1.38, 1.39 e 1.391.

Il PRESIDENTE relatore prospetta alla Commissione la possibilità di un intervento modificativo dell'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 in esame, volto a prevedere il ricorso ad elezioni suppletive nel caso in cui risulti insufficiente il numero degli eletti. Sul punto si apre un breve dibattito nel quale

prendono brevemente la parola il senatore CALVI, il senatore CENTARO, il senatore GIULIANO, il senatore GUBETTI e il senatore FASSONE. Il Presidente relatore si riserva un'ulteriore riflessione sul tema in vista del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Il presidente Antonino CARUSO avverte poi che, per effetto delle precedenti votazioni, risultano preclusi gli emendamenti 1.40 e 1.401.

Il PRESIDENTE relatore illustra, quindi, l'emendamento 1.400 sottolineando come esso sia volto a tener conto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 1971. Più specificamente l'emendamento ridefinisce l'articolazione della sezione disciplinare del CSM, alla luce della distinzione fra magistrati giudicanti e magistrati requirenti introdotta, ai fini della composizione del CSM, con la nuova formulazione dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 come proposta con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 in esame.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.400, il senatore FASSONE annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo su tale emendamento, sottolineando come tale voto sia motivato unicamente dalla contrarietà della sua parte politica rispetto alla scelta di fondo effettuata con l'introduzione della distinzione tra magistrati che esercitano funzioni giudicanti e magistrati che esercitano funzioni requirenti nella composizione del CSM e nella consapevolezza che l'approvazione del predetto emendamento non rappresenta altro che una conseguenza necessaria di quella scelta di fondo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.400 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.0.1 e, dopo un intervento del rappresentante del Governo, lo ritira.

Il senatore Luigi BOBBIO aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo sull'articolo 1 e sul disegno di legge nel suo complesso e sottolinea che, indipendentemente dalle modifiche che si intende apportare alla normativa per l'elezione del CSM, il prossimo Consiglio Superiore non sarà certamente meno compatto nel difendere la magistratura nei confronti di iniziative che possano pregiudicare l'indipendenza. Analogamente l'obiettivo di «tagliare le ali» delle correnti minori sarà comunque frustrato da accordi elettorali di cui si hanno già le prime

avvisaglie. L'unico possibile effetto delle nuove disposizioni sarà allora quello di radicare nel CSM una struttura bipolare in cui si confronteranno da un lato una componente più sensibile alle esigenze del magistrato come singolo e, dall'altra una componente più sensibile alle esigenze del servizio e di carattere deontologico.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e sottolinea come i disegni di legge in titolo, pur muovendo dalla comune premessa dell'esigenza di una revisione della legge elettorale per il CSM, si richiamino però a concezioni diverse circa il ruolo di quest'organo. Il testo che la Commissione si appresta a licenziare rifiuta una concezione del CSM come organo rappresentativo della magistratura e delle sue partizioni interne e intende invece affermare una concezione dello stesso – che si ritiene l'unica aderente ai valori costituzionali – come soggetto investito di una funzione di alta amministrazione finalizzata a tutelare l'indipendenza della magistratura, indipendenza che va considerata come un bene irrinunciabile e una fondamentale garanzia per tutti i cittadini. Con ciò non si vuol negare peraltro il contributo fondamentale che le correnti hanno dato al dibattito culturale all'interno della magistratura, ma piuttosto affermare che è inaccettabile che esse ricevano una vera e propria legittimazione istituzionale ad operare come veri e propri piccoli partiti nell'ambito della magistratura medesima. Nessun pensa che con la nuova legge le correnti svaniranno da un momento all'altro, ma questa legge rappresenterà comunque un primo passo verso quella diversa configurazione del modo di operare del Consiglio Superiore alla quale si è prima fatto riferimento. In questa prospettiva la riduzione del numero dei componenti appare una scelta coerente ed opportuna, che contribuirà inoltre a rafforzare l'autorevolezza del Consiglio.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, sottolineando proprio che il tenore delle dichiarazioni di voto svolte dall'opposizione rafforza le motivazioni a sostegno dell'annuncio di voto a favore: le dichiarazioni dell'opposizione sono la dimostrazione palese di un modo di intendere la magistratura che non può più essere avallato e che ne ha da troppo tempo sospinto il ruolo al di fuori dell'assetto costituzionale con un effetto di sicura alterazione della dinamica fisiologica dell'ordinamento. Ribadisce le conseguenze esiziali del modo di agire delle correnti all'interno dell'organo di autogoverno, che non hanno prodotto programmi ma solo favorito candidature, consentendo e, talora, avallando i noti fenomeni di patologia della funzione giurisdizionale. Ovviamente non è possibile in un sol colpo pensare di abolire il ruolo delle correnti, tuttavia il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare rappresenta il primo avvio di un disegno complessivo che tale scopo intende perseguire. Il CSM troverà i necessari aggiustamenti per lavorare nella nuova composizione numerica e tale aspetto non potrà non avere una ricaduta positiva in termini di ridefinizione più mirata e funzionale dell'organizzazione del lavoro.

Dopo aver ribadito che il CSM deve tornare alle sue caratteristiche istituzionali di organo di alta amministrazione, il senatore Luigi Bobbio conclude sottolineandone le funzioni di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli magistrati in quanto tali e non della magistratura.

Il senatore ZANCAN ritiene che vi sia un nucleo essenziale di diversità tra maggioranza ed opposizione che nessun dialogo e nessun emendamento saranno mai in grado di azzerare. È proprio dagli interventi degli esponenti della maggioranza che scaturiscono insanabili diversità di concezione sul ruolo della magistratura. Solo chi non ha conosciuto la magistratura prona al potere e burocraticamente ossequiosa degli anni Sessanta fino agli anni Novanta potrebbe desiderare – come fa invece la maggioranza – un ritorno alle origini. Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, pur dando atto della lealtà con la quale il Presidente relatore ha rivendicato alla maggioranza la responsabilità di assumersene le conseguenze, il senatore Zancan ritiene che si tratti di un rischio che non debba in alcun modo essere corso. Dopo aver sottolineato che la quasi certa conseguenza sarà quella di premiare solo le personalità portate sulla scena elettorale da meccanismi indotti, che non saranno certamente quelli della capacità e professionalità, conclude dichiarando che la riduzione complessiva del numero dei componenti del CSM si propone uno scopo perfettamente percepibile: quello di mettere l'organo di autogoverno in condizioni di non funzionare proprio a causa della diminuzione dei suoi componenti.

Il senatore CALLEGARO, mentre rileva che certamente questo provvedimento non eliminerà le correnti, dà atto che, comunque, non pone le condizioni per favorirle e, comunque, la situazione non era più tale da poter essere tollerata.

Il CSM è ormai divenuto – per il comportamento di taluni magistrati – un vero e proprio sindacato. Dovrà essere riveduto il sistema disciplinare, ma nessuno ha mai pensato di separare dal CSM la sezione disciplinare: si sono spese troppe parole sugli aspetti politici conseguenti al provvedimento in esame, ma nulla è stato detto sull'esigenza di un deciso ritorno del CSM alle proprie funzioni istituzionali e, soprattutto, in merito alla necessità che la sezione disciplinare si pronunzi in maniera coerente con le finalità per le quali è stata istituita. Pertanto, i senatori del Gruppo CCD-CDU: Biancofiore voteranno a favore del disegno di legge.

Il senatore DALLA CHIESA riconosce alla maggioranza il diritto di perseguire gli scopi assegnati al provvedimento in esame, come parte di un più complessivo indirizzo politico di maggioranza che non è certamente da ritenersi vietato. Quello che, però, bisogna tenere presente è che sono viziati proprio i presupposti da cui la maggioranza muove, in quanto convinta che l'organo di autogoverno sia politicizzato, che tale politicizzazione sia di ostacolo alla normale dialettica fra i poteri dello Stato e che, infine, ciò – come spesso ripetuto dal Presidente del Consiglio – sia dovuto alla indebita interferenza delle «toghe rosse», costantemente difese

dalla sezione disciplinare. A suo avviso il presupposto è totalmente inaccettabile anche perché in tale contesto il passo successivo sarebbe quello di sostenere che occorre espellere i partiti dalla vita politica del nostro sistema solo perché, in certe occasioni, i partiti stessi possono aver degenerato dalla loro funzione istituzionale. La medicina che propone la maggioranza contiene altissime controindicazioni di carattere istituzionale – a giudizio del senatore Dalla Chiesa – semmai occorrerebbe intervenire su un'altra componente, quella sì veramente politicizzata, costituita dai membri di elezione parlamentare. Dichiara infine, che se anche un intervento sull'organo di autogoverno era in effetti necessario, il disegno di legge che la Commissione si accinge a licenziare potrebbe prefigurare le condizioni per un reale *vulnus* della Costituzione laddove esso reca in sé i presupposti per un significativo spostamento dell'equilibrio a favore della componente politica o, comunque, della possibilità di un più ampio intervento del Ministero competente.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha preannunziato il voto favorevole sull'articolo 1 del disegno di legge, come modificato, la Commissione, approva l'articolo 1 con le modifiche apportate.

Il PRESIDENTE relatore illustra quindi l'emendamento 1.0.100 che con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti ed approvato.

Si passa al conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 891, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, e a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 561 e 895, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, martedì 5 febbraio, già convocata alle ore 20,45, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 891**Art. 1.****1.700**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera c), all'articolo 25 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale le candidature individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio elettorale».

1.21

BOREA

Al comma 1, lettera c), all'articolo 25 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni; tale dichiarazione deve essere sottoscritta con identica formalità da almeno venti e da non più di quaranta magistrati presentatori; i presentatori non sono eleggibili ed ogni elettore non può presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23».

1.22

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI, MARITATI

Nel comma 1, lettera c), all'articolo 25 ivi riportato, nel capoverso 3, dopo le parole: «all'ufficio centrale elettorale», inserire le parole: «le liste, unitamente alle firme dei presentatori, e»; e dopo le parole: «esercita

le sue funzioni.», *aggiungere le parole*: «A ciascuna lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione».

1.23

CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3 dell'articolo 25 ivi richiamato, sostituire le parole da: «mediante apposita dichiarazione», fino alla fine del comma, con le altre: «individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio nazionale».

1.230

GIULIANO

Al comma 1, alla lettera c), all'articolo 25 ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «esercita le sue funzioni», aggiungere le altre: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a 100».

1.24

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), all'articolo 25 ivi richiamato, dopo il capoverso 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Concorrono alle elezioni, in ciascuno dei collegi nazionali, liste di candidati, presentate da almeno cento elettori, e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

3-ter. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore a due per quanto attiene il collegio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, e non superiore a diciotto per l'altro collegio. Di questi, non più di tredici devono esercitare funzioni giudicanti, e non più di cinque funzioni inquirenti.

3-quater. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

3-quinquies. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente. I presentatori non sono eleggibili.

3-*sexies*. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

1.25

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), al capoverso 4 dell'articolo 25 richiamato, sostituire le parole: «e c), e che siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 24 ed», con le seguenti: «o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto».

1.26

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI, MARITATI

Nel comma 1, lettera c), all'articolo 25 ivi richiamato, al capoverso 5, premettere alle parole: «L'elenco», le parole: «Le liste e»;

Consequentemente volgere al plurale i verbi che seguono.

1.261

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (Votazioni). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle quarantotto ore.

2. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto o per un candidato presentatosi individualmente o per un candidato presentatosi all'interno di una lista.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio"».

1.262

CALLEGARO

Al comma 1, lettera d), all'articolo 26, ivi richiamato, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Ogni elettore che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione ovvero la Procura generale presso la medesima Corte riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici di cui all'articolo 23, comma 2. Ogni elettore che esercita le funzioni di merito ovvero le funzioni di cui all'articolo 25 comma 9 riceve una scheda per il collegio unico di cui all'articolo 23 comma 2 lettera b)».

1.27

CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), al capoverso 1 dell'articolo 26 ivi richiamato sostituire le parole: «alle diciotto ore» con le parole: «a due giorni».

1.30

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera d), il capoverso 2 dell'articolo 26 ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2».

1.31

CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), al capoverso 2 dell'articolo 26 ivi richiamato sostituire la parola: «tre» con la parola: «due» ovunque ricorra.

1.32

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Nel comma 1, lettera d), all'articolo 26 ivi richiamato, nel capoverso 2 sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

1.320

GIULIANO

Al comma 1, lettera d), all'articolo 26, ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato per il collegio unico nazionale per i magistrati di legittimità di cui al comma 2 lettera a). Può esprimere fino a due preferenze per il collegio unico nazionale per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero di cui al comma 2, lettera b). Può esprimere fino a sette preferenze per il collegio unico nazionale per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice di cui al comma 2, lettera c). Le preferenze indicate in eccesso non vengono considerate utili ai fini della votazione».

1.33

CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 3 dell'articolo 26 ivi richiamato con il seguente:

«3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto o per un candidato presentatosi individualmente o per un candidato presentatosi all'interno di una lista».

1.34

BOREA

Al comma 1, lettera d), all'articolo 26 ivi richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ogni elettore esprime il proprio voto su ciascuna scheda elettorale per non più di un magistrato candidato nel collegio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 e per non più di due magistrati e di sette magistrati candidati rispettivamente nei collegi di cui alle lettere b) e c)

del predetto comma; in tale ultimo collegio ogni elettore non può esprimere più di due preferenze per magistrati candidati nel medesimo distretto di corte di appello».

1.36

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Al comma 1, lettera d), all'articolo 26 ivi richiamato, dopo il capoverso 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, con il voto ad uno dei candidati, sia esso compreso in una lista o nell'elenco;

b) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, con una delle modalità seguenti:

1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a tre preferenze individuali all'interno della stessa;

2) attribuendolo a candidati indipendenti compresi nell'elenco, ed esprimendo sino a tre preferenze individuali;

3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo, accanto ad eventuali una o due preferenze individuali all'interno della lista stessa, non più di una preferenza individuale a favore di un candidato indipendente compreso nell'elenco».

1.37

BOREA

Al comma 1, alla lettera d), all'articolo 26, ivi richiamato, al capoverso 6, dopo le parole: «l'individuazione della preferenza», aggiungere le parole: «ovvero le ulteriori preferenze espresse nel collegio di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 per altri magistrati in servizio nel medesimo distretto di corte di appello».

1.38

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE

Nel comma 1, lettera e), sostituire l'articolo 27 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e conteggiando separatamente i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze ottenute da ciascun candidato.

2. Successivamente la commissione provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità. A tal fine:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;

b) individua il quoziente elettorale, dividendo per due ciascuna cifra elettorale, e considerando per i candidati indipendenti il numero di preferenze da ciascuno ottenute;

c) assegna i seggi ai due maggiori quozienti elettorali. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al candidato maggiore di età.

3. La commissione centrale elettorale assegna altresì i seggi del collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, attenendosi ai seguenti criteri:

a) determina il numero delle preferenze individuali attribuite a ciascun candidato compreso nelle liste ed a ciascun candidato indipendente compreso nel relativo elenco;

b) effettua la proporzione tra il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nell'elenco e il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nelle liste;

c) riserva a favore dei candidati indipendenti compresi nell'elenco due seggi, se tale proporzione non è inferiore al 10 per cento; tre seggi, se non inferiore al 20 per cento; quattro seggi, se non inferiore al 30 per cento, cinque seggi, se non inferiore al 35 per cento; e progressivamente un ulteriore seggio per ogni ulteriore 5 per cento;

d) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera c) ai candidati indipendenti che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali;

e) determina il quoziente elettorale, per l'assegnazione dei seggi restanti, dividendo la somma dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste per il numero dei seggi residui;

f) individua il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista dividendo il numero dei voti da essa ottenuti per il quoziente elettorale;

g) assegna i seggi, che non sono risultati attribuiti a termini della lettera f), alle liste cui corrispondono i maggiori resti, in ordine decre-

scente, e, in caso, di parità, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale;

h) proclama eletti, nell'ambito dei posti in tal modo attribuiti a ciascuna lista, i candidati della stessa che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al maggiore di età.

4. Non possono essere eletti più di quindici magistrati esercitanti funzioni giudicanti, né più di cinque magistrati esercitanti funzioni inquirenti. Quelli di essi che, nella graduatoria dei voti riportati da ciascuno, si collocano in una posizione eccedente la quota di spettanza della rispettiva funzione, sono sostituiti dal magistrato, appartenente alla stessa lista ovvero compreso nell'elenco dei magistrati indipendenti, che esercita la funzione diversa e che ha riportato il maggior numero di voti».

1.39

BOREA

Al comma 1, lettera e) all'articolo 27, ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «secondo la preferenza espressa» con le parole: «secondo le preferenze espresse».

1.391

CALLEGARO

Al comma 1, lettera e) all'articolo 27, ivi richiamato, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Vengono dichiarati eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a).

Vengo altresì dichiarati eletti i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; nonché i quattordici candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata

legge n. 48 del 2001, nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).

In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

1.40

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Nel comma 1, alla lettera g) nell'articolo 39, ivi richiamato, dopo le parole: «è sostituito dal magistrato» inserire le parole: «esercitante la stessa funzione e appartenente alla medesima lista o elenco,».

1.401

CALLEGARO

Al comma 1, lettera g), all'articolo 39, ivi richiamato, dopo le parole: «per numero di preferenze» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle medesime funzioni».

1.400

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis). All'articolo 4, al comma 2, le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite con le altre: "quattro magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) e un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).", e al comma 3, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito;" sono sostituite con le altre: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)"».

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

«1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 agosto 1988, n. 400, le necessarie disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre novanti giorni».

1.0.2

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

(Elezione dei rappresentanti dei giudici di pace nel Consiglio Superiore della Magistratura)

«1. Il Consiglio Superiore della Magistratura è integrato da tre membri eletti dai giudici di pace quando delibera in materia di norma e procedimenti riguardanti i giudici di pace.

È istituito un collegio unico nazionale al quale partecipano i giudici di pace in servizio alla data di convocazione delle elezioni, che provvede alla elezione dei tre membri aggiunti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono eleggibili i giudici di pace che esercitano effettivamente le funzioni giudiziarie onorarie alla data di convocazione delle elezioni e non abbiano subito sanzioni disciplinari.

Ciascun giudice di pace esprime solo una preferenza. Risultano eletti coloro che riceveranno il maggior numero di voti a livello nazionale».

1.0.3

BUCCIERO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione e compiti dei Consigli giudiziari integrati dai rappresentanti dei giudici di pace e degli avvocati)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, sostituire le parole: "integrato da cinque rappresentanti designati d'intesa tra loro dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello" con le seguenti: "integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e da cinque rappresentanti dei giudici di pace eletti con le modalità previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000 n. 198».

1.0.4

BUCCIERO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Sostituire il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, con il seguente:

"1. Al fine di individuare i rappresentanti dei giudici di pace previsti dall'articolo 4, comma 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici di pace in servizio nell'ambito di ciascun distretto, in occasione della elezione del consiglio giudiziario, eleggono dieci loro rappresentanti, di cui cinque effettivi e gli altri supplenti, eleggendoli tra i giudici di pace in servizio che hanno giurisdizione negli uffici dei giudici di pace compresi nel distretto e che non abbiano subito sanzioni disciplinari"».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA, in relazione al protrarsi della seduta delle Commissioni congiunte 3^a del Senato e III della Camera dei deputati, svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(Parere all'Assemblea su testo proposto dalla Commissione ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e in parte favorevole ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge che interviene sulle modalità di esercizio dell'attività venatoria, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sul testo. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1342, 1.444, 1.504, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.49. Gli emendamenti 1.25, 1.1026, 1.82, 1.1052, 1.1310, 1.312, 1.1389, 1.370, 1.384, 1.494, 1.510, 1.1463, 1.604 e 1.610 sembrano comportare maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.210 e 1.1133, per i quali la formulazione sembra attribuire alle regioni la determinazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione di funzioni di competenza statale, nonché gli emendamenti 1.1174 e 1.278 che prevedono una modalità di copertura nell'ambito delle risorse disponibili. In merito all'emendamento 1.1313, sembrerebbe opportuno prevedere la riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata, nonché chiedere al Governo se le somme stanziare non siano state già impegnate.

Il sottosegretario TANZI concorda con le valutazioni del relatore con riferimento agli emendamenti 1.510, 1.0.11, 1.494, 1.1026, 1.25, 1.1463, 1.1313 e 1.1174. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 1.444, 1.498, 1.509, 1.769, 1.1027, 1.432, 1.371, 1.1012, 1.1033, 1.1037, 1.1038.

Il relatore GRILLOTTI, tenuto conto delle osservazioni del Governo, propone quindi alla Commissione di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge (nel testo proposto dalla Commissione all'Assemblea) e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1342, 1.444, 1.504, 1.0.11, 1.25, 1.1026, 1.82, 1.1052, 1.1310, 1.370, 1.384, 1.494, 1.510, 1.1463, 1.604, 1.210, 1.1133, 1.1174, 1.278, 1.1313, 1.498, 1.509, 1.769, 1.1027, 1.432, 1.371, 1.1012, 1.1033, 1.1037 e 1.1038. Propone, infine, di esprimere un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

56^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI***Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti.*

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove le Commissioni riunite conven-gano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee di politica economica e finanziaria del Governo**

Il Presidente PEDRIZZI, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità a svolgere le comunicazioni in titolo, ritiene che esse possano costituire l'occasione per un bilancio della rilevante attività fin qui svolta dal Governo in campo economico e finanziario e per l'illustrazione delle linee di intervento da attuare nell'anno in corso.

Il ministro TREMONTI rileva, in premessa, la straordinaria coincidenza tra le misure adottate nei primi sei mesi dal Governo della Casa delle Libertà e il programma presentato, a suo tempo, al corpo elettorale. Egli rivendica a merito dell'Esecutivo di Centro-destra l'aver portato a

compimento, nei pochi mesi trascorsi, tutta una serie di misure già annunciate agli inizi di luglio del 2001 nel vertice Ecofin: dal nuovo regime delle fondazioni bancarie, al rimpatrio dei capitali detenuti all'estero, dalla legge obiettivo, alla introduzione del contratto di lavoro a tempo determinato, dall'emersione del lavoro nero, all'incentivazione dei nuovi investimenti. Insomma, il Governo può presentare un bilancio pienamente positivo, in termini quantitativi, delle scelte compiute.

Tuttavia, gli obiettivi programmatici contenuti nella proposta della Casa delle Libertà agli elettori sono stati condizionati, dopo le elezioni politiche, dal cambiamento dello scenario iniziale, dovuto al maggior disavanzo ereditato dal precedente Governo di Centro-sinistra e dai noti eventi internazionali dell'11 settembre.

In merito al non positivo andamento dei conti pubblici, il ministro Tremonti fa presente che il Governo è stato costretto ad attuare una manovra di correzione da 37 mila miliardi, in assenza della quale non sarebbe stato assolutamente possibile rispettare gli obiettivi espressi in termini di rapporto *deficit*-PIL. Le scelte compiute sono state, in qualche modo, necessitate, appunto, dalla esigenza di far fronte alle difficoltà emergenti sul fronte della finanza pubblica: ad esempio, per quanto riguarda le entrate derivanti dalla vendita degli immobili pubblici, pure cifrate per 8 mila miliardi nella legge finanziaria per il 2001, il Governo, preso atto della sostanziale inerzia del precedente Esecutivo, ha varato un decreto-legge grazie al quale, attraverso lo strumento della cartolarizzazione, si è potuto incassare una parte delle cifre precedentemente appostate. Analogamente, nel comparto sanitario è stato necessario intervenire per stabilizzare l'andamento della spesa farmaceutica, ponendo sotto controllo un settore della spesa pubblica, già posto sotto pressione dalla abolizione dei *tickets*.

Il Ministro osserva poi che il complesso della politica economica non può essere limitato né alle misure prese nei primi cento giorni, né alle disposizioni contenute nella legge finanziaria, né alle deleghe in materia di fisco e lavoro. I settori nei quali si qualifica complessivamente l'azione del Governo sono essenzialmente quelli concernenti il fattore lavoro e il fattore capitale inteso come investimenti. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'aver introdotto il contratto di lavoro a tempo determinato sta avendo effetti progressivamente sempre più ampi in termini di ampliamento del mercato del lavoro; analogamente, risulta sempre più ampio il ricorso alle misure agevolative per favorire l'emersione dell'economia sommersa. A tale proposito, il Ministro sottolinea l'esigenza di coordinare tale disciplina con una deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In tal caso, non si tratta di una riduzione delle garanzie a favore dei lavoratori, essendo stato compiuto il passo più importante rispetto ad una condizione di assoluta minorità rispetto al datore di lavoro quale quella del lavoro nero. Per quanto riguarda il fronte degli investimenti e del sostegno allo sviluppo, tutte le misure varate dal Governo vanno nella direzione di liberare risorse verso la costruzione di nuova ricchezza: dalla detassazione degli utili reinvestiti alla rivalutazione

volontaria dei cespiti, alle ristrutturazioni immobiliari, al nuovo regime della proprietà intellettuale e, per finire, alla eliminazione della tassa sulle successioni e donazioni. Su quest'ultimo aspetto, il Ministro ribadisce il carattere squisitamente equitativo della abolizione delle imposte sulle successioni, ritenendo tale misura perfettamente aderente alla struttura produttiva tipica e diffusa in tutto il Paese.

Ulteriori elementi di modernizzazione e di sostegno allo sviluppo deriveranno, prosegue il Ministro, dalla nuova disciplina dei fondi immobiliari, dalle nuove norme in materia di fondazioni bancarie: in quest'ultimo caso, la rimozione di un fattore di confusione tra istituti di credito e soggetti operanti nel settore del *no-profit* costituisce un momento essenziale di chiarezza in un comparto determinante per lo sviluppo del Paese. Passando a commentare poi la normativa in materia di rientro dei capitali, il Ministro sottolinea come i commenti critici abbiano volutamente trascurato il dato reale emergente dalla detenzione all'estero, da parte di cittadini italiani, di ingenti patrimoni, il cui rientro, anche in minima parte, potrà contribuire a irrobustire la struttura finanziaria dell'economia nazionale. Un ulteriore settore nel quale l'azione del Governo punta alla liberazione di nuove risorse ai fini dello sviluppo, è la scissione tra la proprietà e la gestione delle reti di servizi degli enti locali e la nuova disciplina della Cassa depositi e prestiti. Per quanto riguarda, invece, la pubblica Amministrazione, il Governo ritiene fondamentale procedere ulteriormente in un'azione di semplificazione degli adempimenti burocratici, non solo in campo tributario ma anche, ad esempio, in campo ambientale, così come esplicitamente richiesto dalle categorie di artigiani e della piccola e media impresa.

La complessiva azione governativa non limiterà né ridurrà il raggio e la qualità della spesa sociale, nella quale trova invece spazio un nuovo ruolo degli enti regionali e una attenzione particolare alle esigenze delle fasce di reddito più basse: a testimonianza di tale attenzione, egli ricorda le misure a favore dei pensionati adottate con la legge finanziaria per il 2002. Per quanto riguarda la riforma del sistema pensionistico, il Ministro dichiara che il Governo giudica intangibili i diritti acquisiti dai lavoratori e punta su un sistema elastico di incentivi alla permanenza al lavoro, nella consapevolezza che l'unica vera riforma del sistema previdenziale è costituita dalla creazione di un solido sistema di previdenza complementare integrativa.

Passando a commentare il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, il Ministro fa presente che il disegno di legge si compone di due parti: una relativa alle modifiche di carattere ordinamentale e l'altra alle modalità attuative della riforma: è previsto che la riforma non abbia riflessi finanziari e che comunque laddove dalla sua attuazione dovessero emergere minori entrate, si prevede l'adozione di specifiche misure nella legge finanziaria. A quanti hanno criticato l'impostazione complessiva della riforma tributaria ed hanno insistito sul carattere non equo di tale impostazione, il Ministro fa presente che la curva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che si delinea alla fine del percorso pre-

senta caratteri di progressività tali da garantire il rispetto pieno dei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività. Il sistema si fonda su una aliquota base del 23 per cento sui primi 200 milioni di reddito e su un'aliquota, più alta, del 33 per cento, per i redditi superiori; inoltre, le attuali detrazioni vengono trasformate integralmente in deduzioni dal reddito, mentre le deduzioni verranno attribuite esclusivamente alle fasce di reddito più basse. In tal modo, il sistema complessivo dell'imposta sui redditi presenta una curva di progressività in linea con quanto previsto dalla Carta costituzionale, ma con un prelievo complessivamente ridotto per i redditi più bassi.

Interviene il senatore D'AMICO, il quale rileva polemicamente che il dato concernente il rapporto *deficit*/PIL registrato a dicembre 2001 coincide sostanzialmente con quanto previsto nell'aprile 2001 dal precedente Esecutivo. Chiede quindi conferma al Ministro di tale dato e, successivamente, chiede che il Governo dia conto degli effetti delle misure fin qui adottate proprio in relazione al rapporto disavanzo/PIL. Per quanto riguarda il gettito relativo alla dismissione degli immobili pubblici, preso atto della positiva accelerazione impressa dall'attuale Esecutivo al processo di privatizzazione, egli sottolinea che tale obiettivo era già stato previsto dal precedente Esecutivo. In merito alla soppressione dell'imposta sulle successioni, chiede al Governo di quantificare il numero dei soggetti (probabilmente pochi dopo la riforma già attuata dal Centro-sinistra) che avrebbero pagato l'imposta con la vecchia disciplina. Passando ad esaminare i contenuti del disegno di legge delega, egli osserva che rispetto alle promesse compiute in campagna elettorale, tale provvedimento rinvia nuovamente il momento di attuazione degli impegni presi con gli elettori. Al di là del giudizio sui tempi di attuazione, peraltro, le perplessità maggiori emergono dal contenuto del disegno di legge delega, che sembra attribuire esclusivamente al Governo la decisione in merito al livello ed al grado di progressività del sistema tributario. Per quanto riguarda il reddito d'impresa, il progetto governativo rischia di penalizzare le imprese che decidono di investire in Italia e di incrementare notevolmente il prelievo a carico di quelle esistenti, soprattutto tenendo conto degli effetti derivanti dalla eliminazione delle agevolazioni della *dual income tax*. Per quanto riguarda l'IRPEF, egli chiede al Ministro di valutare l'ipotesi di un primo scaglione di reddito al quale applicare un'aliquota modesta: si tratta di una impostazione che privilegia, in questo modo, un concetto di cittadinanza e di responsabilità del cittadino contribuente, anche per quanto riguarda la fascia di reddito molto bassa. Peraltro, si eviterebbero tentativi di rimanere artificiosamente al di sotto del limite di esenzione.

Rispondendo ai quesiti posti, il Ministro TREMONTI riepiloga le previsioni del rapporto *deficit*/PIL da lui compiute a luglio del 2001 in relazione alla situazione di finanza pubblica ereditata dal precedente Esecutivo, che andavano da un'ipotesi pessimistica del 2,4, in caso di assenza di interventi per correggere l'andamento dei conti pubblici, allo 0,8 previsto

dal patto di stabilità. Attraverso l'adozione di una serie di misure, quali il decreto-legge sugli immobili, il decreto-legge in materia farmaceutica ed atti amministrativi vari, il Governo è riuscito ad approssimarsi quanto più possibile allo 0,8 per cento. È stata quindi attuata una manovra correttiva per 37 mila miliardi che ha consentito di impostare la legge finanziaria per il 2002, avendo come obiettivo quello di realizzare un *deficit* dello 0,5 per cento per l'anno in corso. Per quanto riguarda l'eliminazione dell'imposta sulle successioni, il valore di tale misura non sta tanto nella quantità dei beneficiari, quanto invece nel suo significato di politica economica generale; la sua eliminazione, infatti, va correlata al rimpatrio dei capitali, e quindi alla volontà del Governo di sostenere le risorse private e di indirizzarle verso lo sviluppo del Paese. Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle promesse elettorali, il Ministro fa presente che l'impegno assunto è di realizzare la riduzione del prelievo tributario, come promesso, nel corso dei cinque anni della legislatura. D'altro canto, il primo passo è stato compiuto già per l'anno d'imposta 2002, utilizzando le risorse che il precedente Governo aveva destinato per una riduzione generalizzata delle aliquote su tutta la curva IRPEF. Diversamente, l'attuale Esecutivo, dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie, ha indirizzato la riduzione del prelievo tributario verso le fasce di reddito più deboli e verso le famiglie più numerose attraverso una selezionata azione sulle detrazioni per carichi da famiglia. Sulla fiscalità delle imprese, il Governo intende realizzare un'aliquota unica che favorisca la competizione tra le stesse, prevedendo la progressiva riduzione dell'IRAP, e superando al contempo il sistema discontinuo, asimmetrico e disincentivante esistente in precedenza. Infatti, mentre per alcune imprese era possibile attingere alle agevolazioni previste dalla *dual income tax*, per la stragrande maggioranza della piccola e media impresa il prelievo tributario risulta ancora eccessivo.

Per quanto riguarda invece il primo scaglione di reddito IRPEF, il Ministro ribadisce che il progetto prevede un primo scaglione di 20 milioni completamente esente e che l'aliquota del 23 per cento, ragionevolmente bassa, incide la fascia tra i 20 e i 200 milioni. Nella scorsa legislatura invece è stata valutata l'ipotesi di un'aliquota unica al 33 per cento, più vicina alla cosiddetta *flat tax*, che il Governo giudica eccessivamente alta.

Interviene quindi il senatore TURCI, a giudizio del quale la politica economica e finanziaria del Governo presenta numerosi aspetti negativi, in particolare in termini di equità sociale. Dal suo punto di vista, infatti, il complesso delle misure adottate dall'inizio della legislatura avvantaggia solo alcuni ceti sociali rispetto all'insieme della società italiana. D'altro canto, il carattere iniquo emerge anche dalle conseguenze sul piano delle relazioni sociali, avendo voluto il Governo inasprire lo scontro con i sindacati. Tale giudizio negativo non si modifica, né muta di segno, valutando gli interventi adottati sul fronte dello sviluppo, avendo presente sia le condizioni della finanza pubblica che quelle della congiuntura internazionale. In tale contesto, si registra l'assenza completa di misure a so-

stegno della domanda e la disattenzione verso la formazione e la ricerca. Il Governo affida, invece, le prospettive di rilancio dell'economia ad una serie di misure che, lungi dal sostenere gli investimenti o dall'incentivare i consumi, modificano i margini della legalità e della trasparenza dell'azione economica, ovvero incidono marginalmente sulle scelte di investimento, come la detassazione degli utili reinvestiti.

Per quanto riguarda poi la riforma del sistema tributario, prosegue l'oratore, è giusto sottolineare il sostanziale rinvio dell'attuazione delle promesse elettorali. La delega non contiene alcun vincolo, né di natura qualitativa né di natura quantitativa, e dalla lettura dell'articolato non si evince l'esito cui il Governo intende approdare: in tale condizione di incertezza, si rafforzano i dubbi circa la volontà del Governo di coprire gli oneri derivanti dalla riforma fiscale con i risparmi di spesa compiuti con la riforma della previdenza e, soprattutto, con la riduzione complessiva del *welfare state*.

Il senatore EUFEMI esprime soddisfazione per i contenuti del disegno di legge delega presentato dal Governo, puntualizzando comunque la necessità di rendere più incisiva la riforma per quanto riguarda la fiscalità sulle famiglie. Egli sottopone poi all'attenzione del Ministro una serie di osservazioni concernenti, in generale, la politica del Ministero e sollecitando su di esse una riflessione da parte del responsabile politico. Egli si sofferma sulla emanazione del regolamento concernente l'unificazione in una gestione unitaria del settore dei giochi e delle scommesse, sul carattere privato della società SOGEI e sulle sue funzioni eminentemente pubblicistiche, sulla modifica dell'IRAP e sulle conseguenze della recente sentenza della Corte Costituzionale in merito all'applicazione di tale imposta sui redditi prodotti dai lavoratori autonomi. Da ultimo, sottolinea con preoccupazione la recente legge regionale della Regione Marche in materia di addizionale IRPEF, legge che sembra incostituzionale sia perché incide sugli scaglioni, sia perché eccede il limite massimo previsto per l'addizionale regionale. Conclude, apprezzando l'ipotesi di istituire una Commissione bicamerale per l'esame dei decreti legislativi di riforma fiscale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER formula un giudizio sostanzialmente positivo sulle misure adottate dal Governo in materia economico-finanziaria, anche se il metodo scelto per l'approvazione delle stesse, si è tradotto in una scarsa attenzione per le prerogative parlamentari. L'inserimento, nel corso della seconda lettura della legge finanziaria, di una nuova disciplina sulle fondazioni bancarie, i cui contenuti non sono stati mai esaminati dal Senato della Repubblica, è l'esempio più evidente di tale scelta. Per quanto riguarda i contenuti della legge delega in materia fiscale, la senatrice rileva come numerosi principi e criteri recati dall'articolo 2 del disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati riproducano principi e norme già contenuti nello Statuto del Contribuente. Basterebbe quindi applicare fedelmente e scrupolosamente tali

prescrizioni. L'oratrice sottopone poi all'attenzione del Ministro una serie di questioni concernenti specificamente il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e contribuente, facendo presente come spesso dalla non applicazione delle norme o dalla cattiva gestione delle stesse da parte dell'Amministrazione finanziaria derivino gravi disagi a danno dei contribuenti. Il caso ultimo dell'invio delle «cartelle pazze» o degli avvisi errati è solo un esempio di un rapporto tra il contribuente e Amministrazione finanziaria che deve essere assolutamente modificato. Tale esigenza però non può far condividere l'iniziativa, a dir poco stravagante, e della quale danno notizia i giornali che l'Amministrazione finanziaria possa fornire assistenza a domicilio ai contribuenti. Da ultimo, esprime perplessità circa l'istituzione di una Commissione bicamerale per l'esame dei decreti legislativi di riforma fiscale: l'esperienza della pregressa legislatura consiglia di attribuire alle Commissioni permanenti la competenza dell'esame di tali provvedimenti.

Interviene quindi il senatore DEGENNARO che esprime il pieno apprezzamento dei senatori del Gruppo di Forza Italia per le misure adottate fin qui dal Governo ed il pieno consenso per il progetto di riforma del sistema tributario, la cui gradualità sconta necessariamente il non positivo andamento dei conti pubblici ed i mutamenti negli scenari dell'economia internazionale.

Interviene in replica il ministro TREMONTI, il quale fa presente al senatore Turci che il Governo si attende una valutazione positiva della manovra economica complessiva per il 2002 in sede comunitaria. Per quanto riguarda il carattere equitativo delle misure adottate e in particolare lo scudo fiscale, egli ribadisce che l'imposta sostitutiva del 2,5 per cento corrisponde, sostanzialmente, all'applicazione dell'imposta sulle attività finanziarie calcolata, per un arco di cinque anni, sulle somme delle quali si prevede il rientro.

Interviene il senatore TURCI, il quale ritiene che le somme esportate illegalmente derivino da una evasione totale degli obblighi tributari.

Il ministro TREMONTI contraddice apertamente tale ricostruzione, osservando che l'esportazione dei capitali trae origine da una molteplicità di fattori, non ultima la paura di un consolidamento del debito pubblico, ovvero la volontà di sfuggire all'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda la rottura della pace sociale, egli contesta le osservazioni del senatore Turci, poiché il Governo non prevede affatto nei prossimi mesi uno scontro sociale. Egli ribadisce poi la piena convinzione sull'efficacia delle misure adottate per sostenere lo sviluppo e il rilancio dell'economia nazionale.

Per quanto riguarda invece la delega per la riforma del sistema tributario, essa costituisce solo il primo atto dell'adempimento delle obbligazioni contratte con gli elettori. La parte ordinamentale della riforma non

dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e, comunque, nel caso si dovessero verificare scostamenti significativi, il meccanismo consente di intervenire in sede di definizione della legge finanziaria.

Al senatore Eufemi, il Ministro fa presente che il complesso della riforma, basato sull'aliquota del 23 per cento sui primi duecento milioni e sul sistema di deduzioni per le fasce di reddito più basse, corrisponde sostanzialmente ad altri interventi a favore del reddito familiare, come l'adozione del quoziente. Sul settore dei giochi e delle scommesse, materia di grande complessità, appare opportuna l'iniziativa di un'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione per predisporre poi l'intervento di riordino previsto dalla legge n. 383 del 2001. In merito all'applicazione dell'Irap sul reddito dei professionisti e dei lavoratori autonomi, il Governo sta valutando diverse soluzioni, nella consapevolezza della complessità della questione. Infine, la richiamata legge regionale della Regione Marche dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, l'estrema complessità delle questioni emergenti dall'applicazione delle modifiche al titolo V della Costituzione. Alla senatrice Thaler, fa presente infine che i principi e i criteri contenuti nell'articolo 2 della legge di delega non ripropongono le disposizioni recate dallo Statuto del contribuente, bensì costituiscono i criteri ispiratori del codice tributario che il Governo intende varare. Condivide poi pienamente le osservazioni in merito alla strategicità del rapporto tra fisco e contribuenti.

Il presidente PEDRIZZI dichiara, infine, chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale rileva come lo schema di regolamento in titolo proponga l'adozione di una soluzione rapida e transitoria dei problemi relativi alla riorganizzazione dei uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca derivanti dall'avvenuta unificazione – sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 – degli ex Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Egli sottolinea inoltre che, una volta andata a regime la costituzione e la disciplina dei predetti uffici, l'assegnazione ad essi del personale necessario e il relativo trattamento economico dovrebbero essere oggetto di apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Nell'attesa di questa regolamentazione, che a sua volta sconta la mancanza delle nuove disposizioni organizzative dell'intera struttura ministeriale (e non solo degli uffici di diretta collaborazione) scaturita dalla fusione dei precedenti Dicasteri, il Governo ha ritenuto oppor-

tuno elaborare uno schema di regolamento che soddisfi le immediate esigenze di funzionalità degli uffici in questione.

Soffermandosi poi sulla problematica più strettamente attinente agli uffici di diretta collaborazione del nuovo Ministero unificato, egli ripercorre le ragioni per le quali ad esso risultano applicabili solo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1999, in quanto di più recente approvazione rispetto alla disciplina vigente nell'ex Ministero della pubblica istruzione, che risale invece al regio decreto n. 1100 del 1924. Ricorda infatti che la 7^a Commissione aveva già avuto modo di pronunciarsi nel corso della XIII legislatura sullo schema di regolamento di organizzazione dell'ex Ministero della pubblica istruzione, da cui è stata tuttavia espunta la parte concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In vigenza pertanto del solo decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1999, si pone l'esigenza di armonizzare intanto quest'ultimo alla nuova situazione derivante dall'unificazione, come richiesto dalla stessa Corte dei conti soprattutto in considerazione della predisposizione di un bilancio unificato già a partire dal 2002.

Entrando nel dettaglio delle disposizioni che il Governo intende introdurre con l'atto in esame, il Presidente relatore segnala le modifiche che verrebbero apportate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1999 e che vanno nel senso di consentire al Ministro di avvalersi di tre vice capi di gabinetto in luogo di due e di nominare due vice capi dell'ufficio legislativo, di adeguare la costituzione dell'ufficio stampa alla normativa di cui alla legge n. 150 del 2000, contemplando altresì la facoltà per il Ministro stesso di nominare un portavoce, e di prevedere inoltre che il servizio di controllo interno non solo operi, ma sia anche costituito in posizione di autonomia presso il gabinetto.

Il provvedimento in esame fissa poi il numero dei componenti della segreteria del vice Ministro, tenendo conto peraltro della disciplina in materia proposta con il disegno di legge n. 905, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato), e modifica i numeri complessivi del personale da utilizzare negli uffici di diretta collaborazione, accrescendoli per quanto riguarda sia le unità provenienti dallo stesso Ministero o dalle amministrazioni pubbliche, sia quelle di provenienza esterna, con ciò contrastando con l'indicazione fornita nel già ricordato parere espresso dalla Commissione nella precedente legislatura che andava nel senso di una riduzione di tale personale.

Dopo aver ricordato l'acquisito concerto del Ministro della funzione pubblica e di quello dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento in esame, il Presidente relatore si sofferma sul parere del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non sufficiente la norma dello schema di regolamento che precisa che lo stesso non comporta oneri finanziari. Al momento dell'espressione del suddetto parere, sembrava peraltro che una disposizione specificamente volta a garantire l'invarianza della spesa do-

vesse essere inserita nel provvedimento e questa considerazione aveva indotto il Consiglio di Stato a pronunciarsi favorevolmente su di esso. Non essendo invece tale norma contenuta nel testo sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari, egli sottolinea l'esigenza di conformarsi al dettato normativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo il quale simili provvedimenti organizzativi non devono comunque comportare incrementi di spesa.

Risultano invece superati i rilievi del Consiglio di Stato in merito alla necessità di sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal momento che le consultazioni in questione si sono verificate in un momento successivo all'espressione del parere.

Si apre il dibattito.

Prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale riconosce come la relazione si soffermi in effetti sui punti più problematici del provvedimento in esame. In particolare, ella sottolinea l'importanza della disposizione richiamata nel parere del Consiglio di Stato che in maniera più puntuale assicurava il rispetto effettivo del principio dell'invarianza della spesa. Non essendo stata tale norma inserita nello schema di regolamento, l'oratrice insiste affinché nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere venga esplicitamente affermato come non appaia adeguato – proprio ai fini del contenimento della spesa – il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di regolamento che si limita a dichiarare che lo stesso non comporta oneri finanziari.

Anche il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la relazione del Presidente, che dichiara di condividere pienamente. Rileva tuttavia come la creazione del nuovo Ministero unificato rientrasse in un quadro di semplificazione amministrativa e quindi di riduzione dei Dicasteri. Questo orientamento è stato in parte contraddetto dalla nomina di un vice Ministro e da un processo di semplificazione in parte solo apparente e comunque condotto a discapito delle esigenze del settore universitario e della ricerca scientifica.

Nel contempo, egli sottolinea che il personale a vario titolo utilizzato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro risulterebbe accresciuto sulla base della disciplina introdotta con il provvedimento in esame, che non attenua peraltro la sproporzione esistente tra le strutture amministrative dei due ex Ministeri ora unificati.

Svolgendo poi una riflessione sul concetto stesso di Ministero alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione, egli esprime le proprie perplessità per il rafforzamento di una struttura burocratica a carattere eminentemente centralista, pur in considerazione dei delicati compiti di supporto all'attività del Ministro che tale struttura dovrebbe assolvere. Rivolgendo quindi una critica non solamente all'attuale Governo ma anche agli Esecutivi che lo hanno preceduto, egli denuncia l'insufficienza

del tentativo di riorganizzazione dell'apparato burocratico ministeriale a fronte di un effettivo accrescimento della sua struttura centrale.

Per tali ragioni, esprime l'auspicio che il Governo, una volta superata la fase transitoria di riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, voglia contenere la quantità di personale a tali uffici assegnato, sia con riferimento ai dipendenti pubblici, sia relativamente alle unità esterne utilizzate grazie a contratti a tempo determinato o a incarichi di collaborazione.

Chiuso il dibattito, il presidente relatore ASCIUTTI si riserva di intervenire in replica una volta acquisite le osservazioni delle Commissioni 1^a e 5^a.

Replica invece il sottosegretario CALDORO, il quale ribadisce che la mancata approvazione della normativa relativa agli uffici di diretta collaborazione per quanto concerne l'ex Ministero della pubblica istruzione ha fatto sì che ad essere applicabile sia solamente la corrispondente disciplina organizzativa del precedente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con ciò creando uno squilibrio rispetto alla reale consistenza delle due strutture amministrative.

Il Governo tuttavia, sollecitato dalla Corte dei conti in ragione soprattutto dell'adozione di un bilancio unificato a partire dal 2002, ha ritenuto di predisporre una soluzione minimale che si limitasse a fotografare la situazione esistente, rinviando ad un provvedimento organico di organizzazione del nuovo Ministero unificato anche il riordino degli uffici di diretta collaborazione, per i quali si dovrà allora tener conto dell'eventuale nuova articolazione dei dipartimenti e delle direzioni generali.

Il rappresentante del Governo ritiene peraltro che la nomina di un vice Ministro con specifica delega per il settore della ricerca vada parzialmente incontro ai rilievi del senatore Monticone riguardanti proprio l'esiguo spazio di cui godrebbe il comparto dell'università e della ricerca nell'ambito del nuovo Ministero unificato. Prende altresì atto che sia la relazione che il conseguente dibattito hanno espressamente richiesto l'inserimento nel provvedimento di una norma più puntuale nel disporre il rispetto della normativa vigente che non consente in tali casi ulteriori incrementi di spesa, benché il comma 2 dell'articolo 1 rechi l'espressa indicazione che il provvedimento non determina ulteriori oneri a carico dello Stato.

Da ultimo, il Sottosegretario conferma che lo schema di regolamento in esame non può che rappresentare una misura provvisoria in attesa della riorganizzazione complessiva del Dicastero. Pone tuttavia in evidenza che, nonostante le critiche per l'accresciuta quantità di personale che si consente di utilizzare negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il provvedimento va comunque in senso contrario a una tendenza generalizzata affermata nell'ambito delle strutture amministrative degli enti territoriali, in base alla quale in quelle realtà si assiste a un potenziamento sicuramente maggiore dei corrispondenti uffici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

(Discussione e rinvio)

La relatrice BIANCONI illustra il provvedimento in titolo osservando che esso è volto ad eliminare dall'ordinamento una ingiustificata disparità di trattamento fra i professori stranieri che siano chiamati con regolare contratto a prestare servizio in Italia. Il decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede infatti che i professori universitari stranieri, i ricercatori e i lettori di madrelingua abbiano diritto ad ottenere un visto di ingresso in Italia al di fuori delle quote annualmente determinate, ma analogo diritto non è garantito agli insegnanti di scuola. Ciò rischia di impedire alle numerose scuole internazionali non europee operanti in Italia di avvalersi di insegnanti qualificati provenienti dai loro paesi di origine. Le domande di visto di ingresso nell'ambito delle quote annuali dei flussi debbono infatti essere presentate all'inizio dell'anno solare, secondo una tempistica che mal si concilia con le esigenze scolastiche, tanto più in considerazione dell'elevato tasso di mobilità che caratterizza gli studenti frequentanti le scuole straniere.

Sino ad oggi, un'opportuna interpretazione del citato decreto legislativo n. 286 ha consentito alle scuole internazionali di ottenere ugualmente i visti necessari anche in una fase avanzata dell'anno solare; il rischio di una diversa interpretazione, alquanto restrittiva, impone invece ora una circoscritta modifica legislativa.

A tal fine è stato presentato il disegno di legge in titolo, che tende a correggere un potenziale impatto negativo sull'immagine del paese anche in termini di relazioni internazionali, nonché a garantire continuità didattica agli alunni di tali scuole.

La relatrice illustra quindi analiticamente l'articolo unico di cui consta il provvedimento, precisando che la norma si riferisce esclusivamente alle istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia da almeno dieci anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula. Ciò, al fine di impedire che essa si possa applicare a scuole fittizie, istituite al solo scopo di favorire l'immigrazione irregolare.

In attesa che pervengano i pareri delle Commissioni consultate, ella conclude raccomandando fin d'ora la sollecita approvazione del provvedimento.

Nella discussione generale, interviene la senatrice PAGANO, la quale dichiara di concordare pienamente con le motivazioni del provvedimento.

Concorda altresì il senatore MONTICONE, il quale rileva peraltro che il requisito di dieci anni di piena operatività in Italia appare addirittura

eccessivo, benchè ne comprenda l'intento garantista. Suggestisce pertanto di ridurre tale termine a cinque anni, in linea con la normativa relativa agli enti di ricerca.

Conclusa la discussione generale, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a oggi, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

Il presidente ASCIUTTI avverte che il seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro Moratti sull'esito degli Stati generali della scuola, previsto per la seduta odierna, è posticipato alla seduta pomeridiana di giovedì 7 febbraio. A tal fine, la seduta, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

39^a Seduta*Presidenza del presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettono programmi autoprodotti (n. 75)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore FALOMI, pur esprimendo un giudizio favorevole sul provvedimento, ritiene tuttavia necessario porre all'attenzione del Relatore i problemi che potrebbero nascere riguardo alla concreta attuazione della norma contenuta nell'articolo 2 dello schema di regolamento. La legge a cui lo schema di regolamento dà attuazione prevede infatti stanziamenti iscritti nel bilancio dell'anno 2001; non è dunque chiaro come l'articolo 2 possa prevedere benefici che vanno oltre tale limite temporale e addirittura per programmi autoprodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso. Questa seconda parte della norma potrebbe peraltro dar luogo ad un ampio contenzioso che appare opportuno evitare. Riterrebbe pertanto utile suggerire all'Esecutivo una nuova stesura dell'articolo 2 che si limiti alla concessione di contributi ai programmi autoprodotti e trasmessi nell'anno 2001 e sopprima il riferimento ai sei mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore MENARDI chiede al Relatore chiarimenti circa la platea dei destinatari a cui il provvedimento si rivolge.

Il senatore PEDRINI, dopo aver dichiarato il suo giudizio favorevole sulla filosofia del provvedimento e la condivisione delle obiezioni avanzate dal senatore Falomi, richiama l'attenzione del Relatore sulla necessità che analoghe iniziative siano prese anche in favore delle emittenti radiofoniche locali per le quali, peraltro, esistono appositi stanziamenti nella legge finanziaria recentemente approvata.

Il senatore VISERTA COSTANTINI richiama a sua volta l'opportunità di segnalare al Governo la limitazione all'anno 2001 dei contributi alle emittenti televisive locali per la trasmissione di programmi autoprodotti anche al fine di non porre ostacoli all'applicazione del provvedimento.

Il senatore CHIRILLI, in relazione alle osservazioni dei senatori Falomi e Viserta Costantini, richiama anche il parere del Consiglio di Stato su questa stessa questione.

Il presidente GRILLO segnala l'opportunità – al fine di una semplificazione delle procedure – che all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), sia sostituita la norma che richiede alle emittenti locali la regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato con la richiesta di ammissione delle imprese in questione alle provvidenze per l'editoria dell'anno precedente. Ogni anno, infatti, le emittenti locali, al fine di ottenere il rimborso di spese telefoniche ed elettriche, devono compilare una documentazione molto dettagliata da inviare alla Presidenza del Consiglio che tale documentazione esamina al fine di ammettere le emittenti alle provvidenze all'editoria.

Interviene infine, in sede di replica, il relatore PESSINA che, dopo aver chiarito al senatore Menardi la platea dei soggetti cui il provvedimento si rivolge, dichiara di poter senz'altro accogliere nel parere tanto le osservazioni avanzate dai senatori Falomi e Viserta Costantini in relazione ai limiti temporali del provvedimento quanto quelle avanzate dal presidente Grillo. Ritiene invece necessario cercare una sede più consona per il richiamo fatto dal senatore Pedrini in merito alle emittenti radiofoniche locali.

Previa verifica del numero legale, la Commissione dà quindi mandato al Relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo con le osservazioni scaturite dal dibattito ed accolte dal relatore stesso.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che l'orario della seduta della Commissione già convocata per domani, 6 febbraio 2002 alle ore 15, è posticipato alle ore 15,30 al fine di consentire ai senatori di prendere parte alla seduta comune del Parlamento convocata alle ore 15 per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato gli ha trasmesso, per opportuna conoscenza della Commissione, una lettera inviata al Presidente del Senato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, del seguente tenore: «Illustre Presidente, a parziale rettifica di quanto comunicato con lettera prot. DRP/I/N47-2/02 del 16 gennaio u.s., si precisa che la dicitura corretta dell'ISMEA è "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare"».».

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA**(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore PICCIONI, in sede di replica, evidenzia che le critiche espresse dai senatori dell'opposizione nel corso della discussione sul testo in esame riflettono una impostazione di tipo prevalentemente ideologico,

precisando altresì che le associazioni di categoria hanno espresso un giudizio positivo in ordine al provvedimento in questione.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul testo in esame, osservando altresì che l'estensione al settore agricolo di tali moduli lavorativi flessibili si rivela particolarmente opportuna, anche in relazione alle peculiarità delle condizioni economico-produttive esistenti in tale ambito.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con l'osservazione da lui proposta.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, integrato dalla sopracitata osservazione.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Esame e rinvio)

Il senatore PICCIONI, relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, contiene una serie di disposizioni urgenti per il comparto zootecnico, della pesca e dell'agricoltura, finalizzate a promuovere il rilancio dei settori interessati.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, relativi all'emergenza BSE, ricorda che il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, aveva disposto interventi per la distruzione del «materiale specifico a rischio» e «ad alto rischio», stabilendo altresì l'ammasso pubblico temporaneo delle «proteine animali a basso rischio» fino al 31 maggio 2001, i termini relativi a tali interventi sono stati quindi prorogati fino al 31 dicembre 2001.

Ricordato che la nozione di «materiale specifico a rischio» è stata definita dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 e dalle decisioni comunitarie in materia e che la nozione di «materiale ad alto rischio» è stata definita dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, segnala che sui materiali a rischio assumono rilievo le decisioni della Commissione (n. 1997/534/CE, n. 2000/418/CE, n. 2001/2/CE) e i decreti del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 e 15 gennaio 2001 che hanno recepito i contenuti della citata disciplina comunitaria. Il decreto legislativo n. 508 indica altresì i casi in cui il materiale ad alto rischio possa essere trasformato in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio, riconosciuto dal Ministero della sanità e quelli in cui debba essere eliminato mediante incenerimento.

Il decreto-legge – prosegue il relatore – prevede che dal 1° maggio 2002 cessi ogni intervento dello Stato per fronteggiare le conseguenze della crisi BSE, lasciando pertanto alle associazioni rappresentative di settore il compito di stipulare accordi interprofessionali di filiera al fine di ripristinare normali condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1. Fino alla data indicata e fermi restando gli obblighi di incenerimento e coincenerimento – *ex-lege* n. 49 del 2001 – all'AGEA compete sia l'erogazione dell'indennità per lo smaltimento dei materiali a rischio specifico e ad alto rischio – comma 2 – e sia l'assicurazione dello stoccaggio dei materiali a basso rischio presso i depositi da essa individuati ai sensi del comma 3. L'AGEA riconosce al soggetto, che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 49 del 2001, indennità forfettarie omnicomprensive per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui ai citati articoli 1 e 2. Si prevede poi che l'AGEA, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicuri lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati: il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

Il relatore sottolinea altresì l'estensione al 30 giugno 2002 dell'indennizzo – parametrato all'età del bovino – per la macellazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto nella stessa norma. Al fine di finanziare le misure previste, il Fondo per l'emergenza BSE viene incrementato di 31,334 milioni di euro, il cui riparto viene operato dal Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE, di intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della salute e con la Conferenza Stato-regioni: al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di ricondurre il riparto alla diretta responsabilità del Dicastero competente, fatte sempre salve le previste intese.

Ricorda inoltre che la Commissione europea, secondo quanto comunicato dal MIPAF ha aperto una procedura di esame – della legge n. 49 del 2001 citata e della successiva legge n. 199 del 2001, che prevedeva la proroga degli interventi – non ancora definita, in quanto su alcune misure sussistono, in linea di massima, dubbi sulla loro compatibilità con il regime di aiuti comunitario, anche in relazione alla differente attitudine dei Paesi membri dell'Unione ad affrontare la situazione di emergenza conseguente alla crisi della BSE: se, infatti, da un lato vi sono Paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna che sono intervenuti con aiuti di Stato a sostegno del settore, dall'altro Stati come il Belgio, hanno ritenuto di non intervenire e si oppongono, in linea di principio, ad interventi pubblici a sostegno del settore.

Al riguardo, nel prendere atto con favore che con le misure straordinarie di proroga degli indennizzi viene fronteggiata l'emergenza che il settore ha dovuto affrontare in conseguenza della grave crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, ritiene che occorra però esplorare, in sede di esame parlamentare del provvedimento, tutte le strade per assi-

curare la possibilità di una ulteriore misura di proroga, come peraltro già preannunciato dallo stesso ministro Alemanno, in relazione anche alle consultazioni intervenute con gli operatori della filiera zootecnica, al fine di attenuare gli effetti della crisi sul comparto zootecnico, preparando però il passaggio ad una logica di mercato che assicuri il fisiologico funzionamento del settore.

Il relatore ricorda quindi che le giacenze sull'intero territorio nazionale del materiale a basso rischio ammontano a circa 360 mila tonnellate e che è stato attivato il monitoraggio dei forni di incenerimento, evidenziando inoltre che si registra spesso un'avversione di comitati cittadini dei Comuni e delle province interessati rispetto ai processi di incenerimento delle farine di carne. A tal riguardo segnala l'opportunità di consentire un uso alternativo delle farine di carne, in particolare come fertilizzante: in tal modo si risparmierebbero risorse destinate allo stoccaggio e al successivo incenerimento, consentendo alle industrie del settore fertilizzante di immettere tali prodotti sul mercato, dopo averli sottoposti ad apposito «trattamento». È infatti indispensabile l'adozione di idonee misure atte ad evitare che le farine di carne vengano poi destinate ad «usi impropri» – quale ad esempio l'uso mangimistico – in particolare attraverso l'aggiunta alle farine di carne di appositi additivi, atti a rendere le stesse sgradite agli animali, con conseguente impossibilità di somministrare tali prodotti.

Ricorda infine che l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante (dipendente dal MIPAF) sta effettuando uno studio finalizzato ad analizzare le possibilità di utilizzo delle farine animali quali fertilizzanti per l'agricoltura.

Passando quindi ad esaminare gli interventi per il settore della pesca, rileva che l'articolo 4 del decreto-legge in esame è dettato dall'esigenza di consentire al Ministro delle politiche agricole e forestali sia l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca, sia il pieno utilizzo delle risorse disponibili previste dallo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca).

L'utilizzo di tali risorse è infatti funzionale al programma di orientamento pluriennale 2000-2006, tra i cui obiettivi appare prioritaria la riduzione della flotta da pesca, onde evitare eventuali procedure di infrazione in sede comunitaria.

A tale scopo viene stabilita l'anticipazione dei fondi, da parte del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sulla programmazione degli esercizi futuri, al cui reintegro provvede il comma 2 del presente articolo.

Il relatore rileva che l'urgenza dell'adozione delle disposizioni in esame è sottolineata dall'attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che ha rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi parziali previsti dal POP (Programmazione di orientamento pluriennale della flotta peschereccia).

L'articolo 4, ai commi 3 e 4, disciplina, l'intervento dello SFOP in riferimento alle regioni Abruzzo e Molise. Nel primo caso, il Ministro

delle politiche agricole e forestali provvede alla definitiva liquidazione delle istanze di finanziamento presentate, entro il 31 dicembre 1998, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93. Il comma 4 concerne, invece, i beneficiari delle misure di arresto definitivo, rinnovo ed ammodernamento delle unità da pesca della regione Molise.

Il comma 5, infine, estende al comparto della pesca l'esenzione dell'imposta di bollo già prevista nel settore agricolo, eliminando così una disparità di trattamento fiscale non più giustificata.

Gli articoli 5 e 6 dettano infine alcune norme particolari per il settore agricolo. L'articolo 5 riconosce il diritto di prelazione su immobili di pubblica proprietà destinati ad uso agricolo, in caso di vendita frazionata, ai soggetti già titolari di diritti di godimento sugli stessi. Il relatore rileva che l'urgenza è determinata nel caso di specie dalla prossima predisposizione dei provvedimenti di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 dispone la possibilità di rinegoziare i mutui, prevista per i mutui di miglioramento fondiario, anche alle imprese agricole che abbiano accesso mutui decennali alla fine degli anni Ottanta; ciò in considerazione dell'alto livello, superiore al 10 per cento annuo, proprio dei mutui di quel periodo.

L'articolo 7 detta infine le norme per la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Il relatore segnala infine l'opportunità di apportare al decreto in esame - durante l'*iter* di conversione - ulteriori modifiche migliorative per fronteggiare l'attuale situazione di siccità, che sta arrecando gravi danni alla produzione agricola: a tale riguardo ritiene che sarebbe opportuna l'adozione di misure urgenti finalizzate a consentire l'utilizzo a tal fine di risorse inserite in Tabella B della legge finanziaria 2002, a prorogare i termini per la facoltà di prelievo delle acque di falda ad uso irriguo in provincia di Venezia e per gli scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici, e infine a permettere l'utilizzo degli scarti provenienti dagli allevamenti agricoli per l'allevamento delle esche destinate alla pesca sportiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI
E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE informa che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta stessa, non avranno più luogo.

Informa altresì che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 7 febbraio alle ore 14,30 è integrato con il seguito dell'esame, in sede referente, dell'A.S. 1064 di conversione in legge del decreto-legge n.

4 del 2002 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il senatore TRAVAGLIA ricorda che è compito dei parlamentari perseguire l'interesse della nazione, di cui essi sono i rappresentanti. Per questo, di fronte al problema dell'immigrazione, occorre valutare con attenzione e con razionalità quali siano gli obiettivi da raggiungere in considerazione delle esigenze che si avvertono nella società italiana. A suo avviso la *ratio* del disegno di legge va rinvenuta nella utilità per le imprese e per le famiglie di acquisire manodopera straniera, nel fronteggiare una diminuita crescita demografica e nel raggiungimento di obiettivi solidaristici.

A suo giudizio, la finalità connessa all'andamento demografico non dovrebbe essere rilevante, in quanto l'eventuale diminuzione della popolazione italiana non è di per sé un fenomeno da contrastare. Anche gli obiettivi di carattere sociale dovrebbero essere considerati razionalmente: non è realistico, infatti, affrontare gli effetti del sottosviluppo aprendo le porte in modo indiscriminato all'immigrazione. Ciò non contribuirebbe che in modo marginale alla risoluzione del problema e, d'altra parte, il reddito mondiale, qualora fosse suddiviso equamente, non sarebbe sufficiente a rimuovere le diffuse condizioni di indigenza. L'unica via perseguibile è quindi quella dello sviluppo dell'economia per far crescere la ricchezza complessiva. A questo fine, dovrebbe essere indicato quale modello da seguire quello dei paesi occidentali, che ha consentito di raggiungere i risul-

tati migliori. Tuttavia, non è detto che i paesi sottosviluppati siano disponibili a intraprendere questa strada.

Ritiene, pertanto, che sia corretta l'impostazione del disegno di legge del Governo, che si prefigge l'obiettivo di raggiungere per gli immigrati condizioni di civile precarietà: ciò, in considerazione del fatto che la vera *ratio* della normativa è quella di tener conto della utilità delle imprese, che però è una utilità revocabile. Il solidarismo «strisciante», che sottende molte prese di posizione sull'argomento, appare, infatti, frutto di una analisi superficiale del problema, che non tiene conto delle conseguenze che derivano dal mancato controllo dei flussi di ingresso.

A suo giudizio, bisognerebbe anche utilizzare criteri di priorità per gli ingressi dei lavoratori immigrati: preferire quelli più facilmente inseribili (single di religione maggiormente compatibile con le abitudini italiane e per i quali si determinino condizioni di reciprocità). Occorre poi considerare i reali bisogni delle imprese, visto che si registra un numero elevato di immigrati non occupati. È opportuno, peraltro, tener conto della utilità di questa manodopera per l'assistenza ai malati e alle famiglie.

Ritiene che una tale visione del problema sia fondata su valutazioni di tipo razionale e che essa consideri in modo efficace e realistico anche le esigenze di carattere sociale che derivano dai processi di immigrazione. Dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice TOIA si richiama alle argomentazioni formulate nei suoi interventi dal senatore Coviello per evidenziare come la posizione di chi respinge l'impostazione complessiva del disegno di legge del Governo non sia affatto superficiale. Considera, inoltre, inopportuno definire in termini negativi il solidarismo: esso, infatti, corrisponde ad una ben determinata visione della società. Una visione per la quale il lavoro degli uomini e gli uomini stessi non possono essere considerati come una qualsiasi merce. Il fenomeno dell'immigrazione, poi, va considerato nel contesto di una situazione internazionale complessa e non è realistico e razionale pensare di affrontarlo con restrizioni di carattere meramente nazionale.

Non vi è da parte del suo Gruppo un atteggiamento pregiudiziale nei confronti delle proposte del Governo. Ritiene, anzi, che alcune correzioni alla legislazione vigente sarebbero necessarie. In effetti, la legge in vigore si poneva l'obiettivo, assolutamente condivisibile, di governare i processi in corso, tenendo conto degli effetti derivanti anche dalle politiche nel campo della cooperazione e in genere dello sviluppo internazionale. Vi è stato però un rallentamento nell'attuazione della legge: soprattutto con riferimento alle ricongiunzioni familiari e alla utilizzazione dello *sponsor*. In entrambi i casi le norme che erano state approvate costituivano soluzioni convincenti e utili, ma alcune correzioni per migliorare la fase attuativa dovrebbero essere apportate.

Il disegno di legge del Governo, però, non va in questa direzione. Sembra, anzi, che non persegua correttamente neanche l'obiettivo di rendere più agevole l'afflusso della manodopera necessaria alle imprese. Viene creato un sistema complicato di permessi e autorizzazioni che pre-

supporrebbero un perfetto funzionamento di mezzi informatici adeguati a mettere in collegamento in tempo reale prefetture, ambasciate e consolati. Vista la situazione esistente, si chiede cosa accadrà una volta entrata in vigore la nuova legge in mancanza di un idoneo periodo transitorio. Gli stessi rappresentanti degli imprenditori hanno evidenziato tali difficoltà. Vi sono, infatti, aggravii per le imprese e non si vede come possa funzionare efficacemente il meccanismo che collega strettamente permesso di soggiorno e contratto di lavoro. L'effetto che inevitabilmente si produrrà è quello di incrementare la precarietà e i fenomeni di clandestinità.

Ritiene che, viceversa, la stabilizzazione degli immigrati consentirebbe di raggiungere migliori risultati dal punto di vista della civile convivenza e anche in termini di sicurezza pubblica. Le modifiche proposte dal Governo in tema di ricongiunzioni familiari sono, quindi, controproducenti. Nel disegno di legge non vi è alcuno spazio per il volontariato e l'associazionismo e anche questo è indicativo, specie se si tiene conto del ruolo che è stato svolto nel corso degli anni da questi soggetti. Non bisognerebbe dimenticare, infine, il dato positivo dal punto di vista fiscale e contributivo della presenza dei lavoratori immigrati: a condizione, naturalmente, che si tratti di lavoro emerso e non clandestino o precario. È stata accolta, alla fine, la richiesta di regolarizzare la situazione di chi già collabora nell'assistenza alle famiglie. Ritiene che ciò sia opportuno, anche se non si può non evidenziare la posizione contraddittoria di chi aveva prima criticato e respinto ogni ipotesi di questo tipo e poi è stato costretto, anche da forze interne alla maggioranza, a prendere atto di una effettiva necessità.

Dopo aver sottolineato che il decreto annuale sui flussi non è stato ancora emanato in attesa della emanazione della legge, evidenzia che un'impostazione coerente richiederebbe di coniugare le legittime esigenze del mondo produttivo con quelle di carattere sociale. Ritiene che ciò non solo sarebbe possibile, ma anche utile e conveniente. Dichiarò con assoluta convinzione il proprio voto contrario.

Il presidente PONTONE propone infine di formulare parere favorevole osservando che il testo esaminato corrisponde alle aspettative dei cittadini e delle imprese, poiché prevede modifiche legislative idonee a tener conto delle effettive possibilità di lavoro in Italia e della concreta situazione in cui tali possibilità si manifestano (anche con riferimento alle esigenze alloggiative degli immigrati) e determina condizioni positive anche in termini di sicurezza pubblica. Fattore, quest'ultimo, fondamentale per la creazione di un contesto che può favorire la formazione ed il consolidamento delle attività economiche e l'attrazione degli investimenti, soprattutto nelle aree meno sviluppate del Paese. È opportuno, peraltro, nel confermare l'assoluto diniego per ogni sanatoria indiscriminata e la massima determinazione nella lotta contro l'immigrazione clandestina, prevedere deroghe mirate per settori particolari quali il lavoro domestico e di assistenza familiare.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare il disegno di legge n. 948.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

49^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE REFERENTE***(814) ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi****(888) GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 814, congiunzione con il disegno di legge n. 888 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 888, congiunzione con il disegno di legge n. 814)

Il PRESIDENTE dà conto del contenuto del disegno di legge n. 888, osservando che esso in parte coincide sostanzialmente con gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 814, ed in altra parte introduce poi ulteriori disposizioni, riguardanti la revisione dell'indennità di comunicazione, l'introduzione di ulteriori benefici previdenziali per i lavoratori minorati dell'udito, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge n. 388 del 2000, e gli interventi di diagnosi precoce a carico delle regioni.

Stante l'analogia dei temi affrontati nel disegno di legge n. 888 con quelli del disegno di legge n. 814, il cui esame è già stato avviato, il Presidente propone di procedere congiuntamente nell'esame, assumendo come testo base il disegno di legge n. 814.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(357) *STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici*

(629) *RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) *MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale; prima di dare la parola al rappresentante del Governo ed al relatore per le repliche, segnala che da parte di alcuni Gruppi politici gli è pervenuta la richiesta di un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 848, già assunto dalla Commissione come testo base. Propone pertanto di fissare un nuovo termine per giovedì 7 febbraio, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario SACCONI, che in primo luogo esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi, rilevando che esso non si è limitato alla pur legittima contrapposizione dialettica sull'insieme del provvedimento del Governo, ma ha anche opportunamente approfondito questioni di merito, ponendo così le premesse per un dialogo volto alla ricerca di soluzioni il più possibile condivise, almeno per alcuni profili, soprattutto laddove qualche chiarimento può concorrere a rimuovere talune preoccupazioni circa le effettive intenzioni del Governo.

Più volte, nel corso della discussione, si è fatto riferimento all'interpretazione da dare alle nuove norme del Titolo V della Costituzione relative alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro. In attesa dei chiarimenti e delle indicazioni che saranno elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il Governo ritiene di aver predisposto un testo coerente con il dettato costituzionale e con il nuovo riparto della competenze legislative in esso delineato, oggetto di valutazioni positive anche nel recente Libro bianco sul mercato del lavoro.

In sede interpretativa, peraltro, occorre tenere presente anche quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione, nella parte relativa all'obbligo dello Stato di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché la disposizione dell'articolo 117 sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nell'ambito della quale si deve intendere ricompresa anche la disciplina dei rapporti di lavoro, come è emerso in tutti gli interventi in discus-

sione generale ed anche dal dibattito svoltosi su questi temi presso la 1^a Commissione permanente, in sede di espressione del parere sui disegni di legge all'esame; su questo punto si può cogliere quindi una sostanziale convergenza dei punti di vista espressi dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Al di là di ulteriori possibili approfondimenti sul problema della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporto di lavoro, occorre sottolineare sin da ora i pericoli insiti nella possibilità di una competizione tra regioni, suscettibile di dare adito a fenomeni di *dumping* sociale, ovvero di tradursi in politiche di incentivi territoriali all'occupazione consistenti sostanzialmente nell'abbassamento delle tutele per i lavoratori, quale fattore primario di attrazione degli investimenti. Peraltro, le regioni stesse sono interessate ad affrontare queste materie con grande cautela, consapevoli della necessità di operare per ridurre e non certo per accentuare gli squilibri. Nel complesso, il Governo riconosce che in Italia vi sono mercati del lavoro fortemente differenziati da territorio a territorio, ma al tempo stesso ritiene che essi debbano essere assolutamente intercomunicanti, per cui considera impensabile una competizione tra le regioni sul piano normativo.

In sostanza, la costituzionalizzazione del processo di devoluzione di poteri alle regioni per quel che riguarda la disciplina del mercato del lavoro, così come è stata attuata nella passata legislatura, non ha inciso sulla competenza esclusiva dello Stato per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro. Al tempo stesso, il diritto-dovere del legislatore statale di indicare i principi generali entro i quali si svolge la competenza legislativa concorrente delle regioni trova un ulteriore elemento di rafforzamento, per quel che riguarda le materie specifiche del lavoro, nel parallelo obbligo di assicurare un livello omogeneo di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.

Inoltre, sempre in tema di politiche attive e di mercato del lavoro, occorre considerare che la competenza legislativa concorrente delle regioni deve essere esercitata in modo compatibile con la disciplina di materie collegate, quali il coordinamento informativo statistico e informatico della pubblica amministrazione, che il nuovo testo dell'articolo 117 demanda in via esclusiva alla legislazione statale. Per gli incentivi all'occupazione e per gli ammortizzatori sociali, va invece tenuto presente l'intreccio con la competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza pubblica obbligatoria, laddove le protezioni abbiano come contenuto il ricorso a forme di contribuzione figurativa o di decontribuzione; infatti, è evidente che su tali materie il legislatore regionale può prevedere interventi finanziari diretti, ma non certo incidere sulla disciplina della contribuzione previdenziale obbligatoria. Un altro elemento da approfondire riguarda la valutazione dell'incidenza della normativa comunitaria su alcune delle materie trattata nel disegno di legge n. 848, in particolare per quel che riguarda la complessa materia dei contratti a causa mista.

Nel complesso – prosegue il rappresentante del Governo – l'interpretazione del nuovo testo del Titolo V della Costituzione non ha fatto regi-

strare significative divergenze tra i gruppi politici della maggioranza e quelli dell'opposizione, ferma restando ovviamente la diversità delle valutazioni in merito alla coerenza della disciplina dettata nel disegno di legge n. 848 con il dettato costituzionale.

Una seconda considerazione di carattere generale riguarda la strategia del Governo per quanto attiene alle politiche del lavoro e alla realizzazione della strategia europea per l'occupazione. Su questo punto, occorre rilevare che il Libro bianco si è sforzato di descrivere una politica complessiva per tutta la durata della XIV legislatura, mentre l'indicazione di alcune specifiche priorità è riconducibile alla convinzione nutrita dal Governo circa la necessità di un intervento urgente per rimuovere le più marcate strozzature ed inefficienze del mercato del lavoro, efficacemente descritte dal relatore nel suo intervento introduttivo e dai più recenti rapporti dell'Unione europea. A tale esigenza, rispondono le misure contenute nel disegno di legge n. 848 relative, per quel che riguarda l'occupabilità, alla semplificazione del collocamento pubblico e alla liberalizzazione dei servizi privati per l'impiego e, per quel che riguarda l'adattabilità, all'eliminazione dei vincoli che hanno reso difficilmente agibile il rapporto di lavoro a tempo parziale. Si tratta di due misure finalizzate a produrre immediatamente effetti positivi sul tasso di occupazione.

Nella scansione temporale degli interventi, a quelli sopra indicati dovrebbe fare seguito il riordino degli ammortizzatori sociali, avviato con l'articolo 3 del disegno di legge n. 848. Esso contiene una serie di misure rivolte a razionalizzare le protezioni esistenti, con la previsione di risparmi nell'ordine di circa 700 o 800 miliardi di lire, derivanti dalla rimozione di anomalie e sprechi. Alla base di tali misure, vi è l'introduzione del concetto di proattività volto a connettere il sistema degli ammortizzatori con gli interventi di formazione continua, anche attraverso il raccordo con il relativo Fondo; la proattività mira inoltre all'introduzione di un principio di condizionalità nella fruizione dei benefici, rivolto anch'esso a produrre risparmi che dovrebbero consentire di incanalare risorse verso il finanziamento di interventi di integrazione del reddito non ancorati alla sussistenza di un rapporto di lavoro, a partire dalla revisione dell'indennità di disoccupazione.

Vi è quindi una certa differenza rispetto alla riforma delineata nel corso della XIII legislatura e rimasta inattuata per la sua onerosità: essa puntava ad allineare il sistema degli ammortizzatori sociali italiano a quello vigente in altri Paesi europei, senza considerare la diversità costituita da un sistema previdenziale pubblico molto più generoso rispetto a quello degli altri *partners*, e caratterizzato dalla assoluta prevalenza della spesa pensionistica su altre voci della spesa sociale, prevalenza che non ha mancato di determinare notevoli distorsioni, soprattutto per quel che riguarda l'occupabilità dei lavoratori più anziani, che in Italia è fortemente scoraggiata.

Dalla riforma degli ammortizzatori sociali, si dovrebbe muovere gradualmente in direzione dello Statuto del lavoro, che dovrebbe prendere corpo nella seconda metà della legislatura. L'intenzione del Governo

non è di procedere ad una mera estensione delle attuali tutele, ma di operare nel senso di una rimodulazione di queste per estendere la protezione sociale a chi oggi ne è privo e al tempo stesso rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, spostando le tutele dal singolo rapporto di lavoro al mercato, con una forte valorizzazione del ruolo delle parti sociali e, conseguentemente, della flessibilità degli accordi di fonte negoziale, da ritenersi in generale preferibili rispetto alle rigidità della regolazione legislativa.

Questa impostazione consente anche di spiegare la cautela con cui il Governo si è mosso in ordine alla sperimentazione di alcune modifiche dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: occorre infatti considerare che l'attuale asimmetria tra le rigidità in uscita e l'aumentata flessibilità in entrata è suscettibile di dare luogo ad una proliferazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e comunque di contratti a carattere temporaneo. In assenza di una riforma complessiva del mercato del lavoro, si è ritenuto pertanto preferibile puntare ad una sperimentazione circoscritta e mirata al rafforzamento delle tutele per alcuni segmenti più deboli del mercato stesso, in primo luogo i lavoratori emersi e quelli precari, nonché alla creazione di condizioni più agevoli per le imprese intenzionate a portare i propri organici oltre la soglia dei quindici dipendenti.

Nel suo intervento in discussione generale, il senatore Salvi ha evocato il rischio di una destrutturazione del sistema del diritto del lavoro e di una estrema frammentazione delle tipologie contrattuali. In realtà, l'intenzione del Governo è tutt'altra e consiste nello sforzo di esplicitare e dare forma compiuta alla disciplina di tipologie di lavoro già di fatto esistenti, in attuazione del principio di adattabilità – che costituisce uno dei pilastri della strategia europea per l'occupazione – nonché dell'invito rivolto dalla stessa Unione europea ai Paesi membri, di valutare la possibilità di introdurre nuove tipologie di rapporto di lavoro mirate ad incrementare il tasso di occupazione.

In tale ottica, si pongono anche le misure volte alla rivisitazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, alla individuazione di tutele e garanzie per le collaborazioni coordinate e continuative e alla definizione del rapporto di lavoro a chiamata e del lavoro occasionale, e delle relative tutele.

In particolare, la revisione della disciplina del lavoro a tempo parziale mira, come si è detto, a creare migliori condizioni per un più diffuso ricorso ad esso, superando le attuali rigidità normative, che lo rendono meno appetibile per le imprese. Occorre, peraltro, sottolineare che il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e a forme flessibili ed elastiche di orario è vincolato, nell'articolo 7, alla disciplina dei contratti collettivi, in assenza della quale è prevista l'espressione della volontà individuale del lavoratore; si può prevedere di rafforzare tale previsione attraverso l'istituto della certificazione che, per alcuni casi, potrebbe assumere carattere obbligatorio.

Passando ad esaminare altri punti specifici emersi nel corso della discussione, il rappresentante del Governo osserva che l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960, recante un divieto già fortemente attenuato con l'introduzione del lavoro interinale, deve comportare l'introduzione di maggiore trasparenza, per contrastare ogni forma di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro e per introdurre flessibilità rigorosamente governate, prevedendo anche che la verifica dell'affidabilità degli operatori polifunzionali sia basata sull'individuazione di requisiti modulari, a seconda delle funzioni svolte, sempre tenendo di vista l'esigenza prioritaria di assicurare la piena tutela dell'utenza.

Vi è la possibilità che il Governo non si avvalga di due deleghe: in primo luogo, di quella per la disciplina del collocamento pubblico, che deve essere integrata soltanto per quel che concerne la revisione dell'apparato sanzionatorio; in secondo luogo, non vi è dubbio che dovrà venir meno l'articolo 6 del disegno di legge n. 848, a seguito dell'approvazione di una specifica norma di recepimento delle direttive europee in materia di orario di lavoro nel disegno di legge comunitaria recentemente licenziato dal Senato.

Sull'articolo 12, in materia di arbitrato, l'intenzione originaria del Governo era di dare vita, con la previsione dell'arbitrato in via equitativa, ad uno strumento realmente vantaggioso ed appetibile per le parti; ove tale profilo venisse depotenziato, non vi sarebbe alcun interesse a mantenere in vita uno strumento destinato a ripercorrere altre non positive esperienze. Si può pertanto convenire sulla proposta del relatore, intesa a prevedere che la delega medesima venga esercitata previa adozione di un avviso comune delle parti sociali sull'intera materia, e in recepimento di esso.

Per quel che riguarda la controversa questione dell'articolo 10 del disegno di legge n. 848, si può pensare, in conseguenza della prosecuzione del dialogo tra le parti sociali e nel rispetto delle prerogative del Parlamento, alla possibilità di pervenire ad una mediazione sul merito della sperimentazione ivi proposta, nel senso di assicurare comunque la possibilità di verificare gli effetti di un intervento volto ad attenuare la rigidità in uscita. Anche per questo aspetto, appare meritevole di attenta considerazione la proposta del relatore, di irrobustire il profilo risarcitorio della tutela con un rinvio diretto alla formulazione vigente dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La positiva conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici dimostra che è possibile dare vita ad un confronto senza pregiudiziali tra il Governo e le parti sociali. Il Governo ritiene che anche in passato sia prevalsa, da parte della maggioranza delle organizzazioni sindacali e datoriali, un atteggiamento di apertura e uno spirito propositivo, con alcune eccezioni, in particolare per talune posizioni di chiusura pregiudiziale assunte dalla CGIL.

Peraltro, anche la più radicale diversità di posizioni non dovrebbe impedire di giungere ad intese specifiche su questioni particolari.

Un altro punto sollevato nel dibattito riguarda la problematica della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. Il Governo è contrario

a disciplinare per legge tale profilo e ritiene che esso dovrebbe essere demandato all'autonoma determinazione delle parti sociali, secondo un'opinione condivisa anche da numerose organizzazioni sindacali. Peraltro, non si può escludere *a priori* la possibilità di un intervento legislativo a supporto di un eventuale avviso comune delle parti sociali che conducesse all'individuazione di parametri di rappresentatività adeguatamente condivisi.

Replica quindi agli intervenuti il relatore TOFANI, il quale, nell'associarsi all'apprezzamento espresso dal rappresentante del Governo per l'andamento del dibattito, sottolinea il comune interesse di tutte le parti politiche ad indicare soluzioni efficaci al problema dell'occupazione, soprattutto per quel che riguarda il Mezzogiorno. A suo avviso, l'intervento del rappresentante del Governo dovrebbe avere fugato i timori – percepibili soprattutto in taluni toni forse eccessivamente critici degli interventi svolti dai rappresentanti dei Gruppi politici di opposizione – di una «blindatura» del disegno di legge n. 848. D'altra parte, gli spunti e le riflessioni emersi nel corso della discussione generale hanno posto in evidenza l'esigenza di introdurre alcuni correttivi, ad esempio per quel che riguarda la necessità di armonizzare vecchie e nuove normative di riordino del collocamento pubblico. Occorre poi registrare la forte assonanza tra maggioranza ed opposizione sull'interpretazione della recente riforma del Titolo V della Costituzione, segno di un comune interesse ad assicurare un elevato ed omogeneo livello di tutela dei diritti sociali nell'ambito del riassetto del mercato del lavoro delineato dal disegno di legge n. 848. Apprezzabile, per questo aspetto, è stato il contributo offerto dalla senatrice Dato.

La discussione ha posto altresì in rilievo l'esigenza di conferire maggiore certezza alla disciplina relativa alle nuove tipologie di lavoro. Per questo aspetto, non si deve quindi parlare né di parcellizzazione né di precarizzazione, dato che l'obiettivo esplicito del Governo è di rendere più certo e delineato un percorso di flessibilizzazione già avviato nella precedente legislatura, in particolare dall'allora ministro Treu, che, peraltro, ha colto tale elemento di continuità nel suo intervento, pronunciandosi benevolmente in particolare sulle proposte del disegno di legge n. 848 che mirano ad adeguare le normative sul rapporto di lavoro al contesto europeo, a recuperare il *gap* occupazionale del Mezzogiorno e ad agire altresì sul basso tasso di occupazione dei segmenti più deboli del mercato del lavoro, in particolare sul lavoro femminile.

Per quel che riguarda la sperimentazione relativa all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, occorre in primo luogo riconsiderare senza pregiudiziali gli obiettivi dichiarati del Governo, volti ad assicurare alcune tutele ai lavoratori più deboli e marginali. Le critiche mosse all'articolo 10 del disegno di legge n. 848 sono senz'altro comprensibili, ma esse rischiano di tradursi in un incomprensibile processo alle intenzioni quando fanno riferimento alla possibilità che attraverso tale disposizione si possa dare vita a forme generalizzate di precarizzazione. Occorre quindi evitare le eccessive drammatizzazioni, ma al tempo stesso, è senz'altro opportuno adottare misure idonee ad evitare che la sperimentazione sull'articolo 18 dello

Statuto dei lavoratori possa dare adito ad un esercizio perverso della facoltà di licenziare. Da questo punto di vista, è apprezzabile l'apertura del rappresentante del Governo sulla proposta, già esplicitata in sede di relazione introduttiva, circa la definizione di uno specifico sistema sanzionatorio mutuato nella sostanza dallo stesso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e basato su un adeguato regime risarcitorio del danno subito dal lavoratore per il licenziamento ingiustificato. L'introduzione di un tale correttivo potrebbe fugare qualsiasi dubbio circa la possibilità che l'entrata in vigore dell'articolo 10 del disegno di legge n. 848 possa servire esclusivamente a rendere più facili i licenziamenti: è auspicabile, pertanto, che da parte di tutti i gruppi politici vi sia la disponibilità a prendere in considerazione interventi di rettifica della normativa all'esame volti a impedire qualsiasi uso distorto delle misure adottate in via sperimentale e al tempo stesso ad assicurare tutele a chi oggi ne è privo.

Sull'articolo 12 del disegno di legge n. 848, il relatore Tofani richiama l'attenzione sui rilievi critici già espressi nella relazione introduttiva relativamente ai limiti dell'arbitrato in via equitativa e alla necessità di dare effettività a tale istituto, puntando in primo luogo sulla volontarietà e sul consenso delle parti. Un tale consenso potrebbe risultare chiaramente da un avviso comune delle parti sociali, dal quale il Governo a sua volta potrebbe trarre un fondamento più solido per definire la norma di delega. Il differimento del termine per la presentazione degli emendamenti deliberato all'inizio della seduta consente peraltro di disporre del tempo necessario per approfondire una questione senz'altro importante, che rinvia direttamente all'esigenza di assicurare tempi certi e spediti per la soluzione delle controversie, a fronte di una obiettiva e grave difficoltà della magistratura ordinaria, le cui decisioni sono spesso oggetto di attese pluriennali.

Nel corso della discussione è stato più volte affrontato il tema del rapporto tra il Governo e le parti sociali. In proposito, la positiva conclusione della trattativa per il contratto del pubblico impiego costituisce un elemento di generale soddisfazione – sottolineato concordemente da esponenti della maggioranza e dell'opposizione – e va posto in rilievo lo straordinario impegno dimostrato dal Governo in tale frangente, tangibilmente testimoniato dall'attiva partecipazione del vice Presidente del Consiglio al confronto. Il fatto che in un clima non certo sereno si sia giunti a questo apprezzabile risultato è il segno dell'esistenza di una diffusa e positiva volontà di riprendere i fili del dialogo sociale e di operare per trovare momenti di sintesi, nel rispetto della diversità delle posizioni, dei ruoli e delle competenze tra i diversi attori del confronto.

Anche la conclusione della discussione generale sui disegni di legge all'esame dimostra che l'apertura al dialogo da parte del Governo e della maggioranza è un fatto incontrovertibile, che si sostanzia nella piena disponibilità a discutere proposte emendative non incompatibili con l'impostazione generale del disegno di legge n. 848. D'altra parte, anche da parte dei gruppi politici di maggioranza verranno presentati emendamenti volti a

meglio definire le linee generali dell'intervento strategico per lo sviluppo dell'occupazione.

Il PRESIDENTE dopo avere espresso il proprio apprezzamento per il proficuo svolgimento e per l'elevato profilo del dibattito e delle repliche che lo hanno concluso, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 14 l'orario di inizio della seduta già convocata per domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 15, in relazione alla convocazione, per tale ora, del Parlamento in seduta comune.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(141) TURRONI ed altri. – *Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia*

(711) BERGAMO. – *Salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

(890) FALCIER ed altri. – *Legislazione speciale di Venezia*

(1070) BASSO ed altri. – *Norme per la salvaguardia di Venezia*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 711 e 890, congiunzione con i disegni di legge nn. 141 e 1070 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 141 e 1070, congiunzione con i disegni di legge nn. 711 e 890 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 711 e 890, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente NOVI avverte che sono stati presentati ed assegnati alla 13^a Commissione i disegni di legge nn. 141 e 1070, vertenti sulla stessa materia trattata dai disegni di legge nn. 711 e 890.

Il relatore, senatore MONCADA LO GIUDICE, riferisce sui disegni di legge nn. 1070 e 141, ricordando innanzitutto che essi riproducono nella sostanza due proposte di legge presentate alla Camera nella passata legislatura, l'A.C. 5176 e l'A.C. 5551; tali disegni di legge, così come i disegni di legge nn. 711 e 890, confermano l'unicità di Venezia come bene universale da conservare; inoltre, si pongono come obiettivi la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e la rivitalizzazione socio-economica dell'intera area, con la conversione produttiva dell'Area di Porto

Marghera e l'insediamento di nuove attività eco-compatibili, il sostegno dell'attività portuale e la manutenzione della città. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la raccolta, la semplificazione ed il coordinamento dei numerosi interventi normativi che si sono via via andati stratificando nel tempo.

Soffermandosi sull'articolato del disegno di legge n. 1070, osserva che l'articolo 1, dal comma 1 al comma 7, fissa gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna veneta e dei centri abitati del bacino scolante, mentre dal comma 8 al comma 13 prevede contributi ed incentivi per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana. Inoltre, dal comma 14 al 17 si individuano interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento per migliorare la manutenzione urbana di Venezia, da affidare per lo più ai comuni di Venezia e Chioggia.

L'articolo 2 propone l'istituzione di un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia che ha il compito di indirizzo e controllo, oltre che i poteri di approvazione del Piano Generale degli interventi, di cui al successivo articolo 3. In tale articolo, inoltre, è previsto il riordino del Magistrato delle acque di Venezia, trasformato in amministrazione con ordinamento autonomo, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Gli articoli 4, 5 e 6 recano un complesso di norme attuative, con l'individuazione delle competenze, nonché alcune deleghe al Governo, tra le quali quelle per rinegoziare il rapporto con l'attuale concessionario, quelle per attuare la prevenzione dell'inquinamento idrico e atmosferico, per disciplinare la normativa attinente la politica residenziale nei centri di Venezia e Chioggia, nonché per incentivare le imprese. Particolare importanza assumono i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 5 che prevedono quali piani, programmi di intervento, progetti di valutazione e accordi di programma debbano rientrare nel Piano Generale degli interventi di cui all'articolo 4. Non pienamente condivisibile appare il comma 1 dell'articolo 6, che sembra lasciare all'arbitrio degli enti interessati l'individuazione del soggetto decisore negli Accordi di Programma, anche se è previsto una specie di appello al Comitato Istituzionale di cui all'articolo 2.

L'articolo 7, al comma 2, delega il Governo ad emanare uno o più provvedimenti legislativi sugli interventi edilizi, sulla circolazione acqua del traffico e sulla cessione demaniale di immobili; si tratta di deleghe che dovranno essere valutate senza disattendere quanto contenuto nell'articolo 76 della Costituzione. Sottolinea quindi che l'articolo 8 stabilisce che le unità immobiliari dell'Arsenale utilizzabili ai fini produttivi sono entro 5 anni trasferite a titolo di proprietà al comune di Venezia, che assegnerà tali unità a imprese pubbliche e private che vogliono impiantare attività produttive; l'articolo 9 rinvia alle leggi finanziarie, mentre l'articolo 10 abroga numerose disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 141, rileva che l'articolo 1, dal comma 4 al comma 7, individua gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia fisica della laguna di Venezia e dei centri abitati: l'apertura delle valli di pesca, il consolidamento delle difese della laguna, la progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi nella laguna, la re-

golazione dei livelli di marea alle bocche di porto, l'intervento di approvvigionamento idrico, gli interventi per *insulae* nel centro storico, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, la regolamentazione della navigazione in laguna; le competenze di attuazione sono divise tra Stato, regione Veneto, Provincia e Comuni interessati. Al comma 5 è prevista l'istituzione di un parco lagunare, mentre il comma 9 riguarda la manutenzione urbana di Venezia, con i provvedimenti di restauro, risanamento, edificazione e riduzione del moto ondoso nei canali. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana è trattata nei commi 10 e 11, con l'erogazione di incentivi e contributi sia per l'edilizia pubblica e privata, sia per le infrastrutture e i collegamenti tra Venezia e la terra ferma, sia infine per le attività di acquacultura o per le imprese ad alta tecnologia ed eco-compatibilità.

L'articolo 2 definisce l'area di intervento come quella che comprende la laguna e il relativo bacino scolante. Gli articoli 3, 4 e 5 dettano disposizioni in merito alla istituzione della città metropolitana di Venezia che comprende tutti i Comuni interessati e che sostituisce la Provincia. L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia al quale fa da supporto tecnico l'Ufficio di Piano, istituito presso il Magistrato delle Acque, che ha come compito specifico quello di elaborare il piano di bacino da aggiornare ogni 5 anni.

L'articolo 8 reca le norme di attuazione che prevedono, fino alla emanazione dei nuovi provvedimenti, una serie di decreti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nei settori del risanamento della laguna, della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico, della incentivazione della residenza nel centro storico di Venezia e delle attività produttive; occorre peraltro chiarire se i previsti atti secondari del Governo si limiterebbero a dettare norme attuative o dovrebbero invece recare una delegificazione nelle materie trattate. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi al fine di ottenere un'unica disciplina nei settori della circolazione acqua, della sospensione e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, nonché della cessione demaniale di immobili e di aree; va valutata tuttavia la conformità di quest'ultimo articolo all'articolo 76 della Costituzione sotto il profilo della fissazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega. Infine, illustra gli articoli 11 e 12 riguardanti, rispettivamente, la copertura finanziaria ed una serie di abrogazioni.

Sulla base dell'articolato dei due disegni di legge, rileva che il disegno di legge n. 141 sviluppa il tema della previsione di un piano di bacino volto a ricomprendere la laguna di Venezia e l'intero bacino scolante, con una estensione territoriale vasta che comprende tutto l'entroterra, inclusa parte dei territori delle province di Vicenza, Padova, Treviso. Inoltre, si ipotizza la città metropolitana come istituzione deliberata dai singoli Consigli Comunali interessati; la previsione di norme specifiche per la redazione dello statuto dei compiti e delle funzioni della stessa al di fuori di ogni normativa nazionale dovrà essere attentamente valutata.

Propone infine la congiunzione dei disegni di legge nn. 1070 e 141 con i disegni di legge nn. 711 e 890.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiungere i disegni di legge nn. 1070 e 141 con i disegni di legge nn. 711 e 890.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO, dopo aver ringraziato il relatore per lo sforzo di sintesi compiuto, ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici dei disegni di legge nn. 711 e 890, al fine di recare un contributo al tentativo di configurare un *corpus* normativo unico per la salvaguardia di Venezia. In tal senso, concorda sull'opportunità di istituire un comitato ristretto, anche se riterrebbe preferibile che i lavori dello stesso siano preceduti da una serie di audizioni che coinvolgano le autorità competenti.

Soffermandosi, quindi, sul disegno di legge n. 890, osserva che esso sembra perdere di vista le variabili dell'ecosistema lagunare, sminuendo le azioni conseguenti; tra l'altro, si prevede una moltiplicazione degli organismi chiamati ad attuare i vari interventi. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 711, fa presente che l'obiettivo di equilibrio idraulico sembra riduttivo dal momento che dovrebbe essere connesso con l'equilibrio fisico e morfologico; inoltre, non pare assegnare adeguato rilievo all'attuazione degli interventi sperimentali che potrebbero dare risultati più efficaci rispetto al sistema del MOSE che ha un impatto ambientale maggiore. Suscitano perplessità le previsioni riguardanti aiuti alle imprese, sotto il profilo della compatibilità alla normativa comunitaria sulla libera concorrenza. Dubbi sorgono inoltre circa il ruolo del Magistrato delle acque di Venezia che viene concepito come soggetto centralistico. Risulta poi discutibile l'inserimento nel disegno di legge della previsione riguardante la realizzazione del sistema metropolitano, ferroviario, lagunare e sublagunare, decisione che dovrebbe essere lasciata alla regione; inoltre, si prevede un improprio ampliamento del numero dei soggetti attuatori degli interventi anche con riferimento alle politiche portuali, mentre non viene ricompreso nel piano degli interventi il comune di Cavallino Treporti.

Per la salvaguardia di Venezia occorre dunque un riordino della legislazione speciale in un testo unico che superi le norme contraddittorie, semplifichi le procedure, ridefinendo finalità ed obiettivi, oltre che rivedere il sistema delle competenze, prevedendo un maggior coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale.

Il senatore BERGAMO ringrazia in primo luogo il presidente Novi ed il relatore Moncada Lo Giudice per aver reso possibile l'inizio dell'esame dei disegni di legge sulla salvaguardia di Venezia in tempi rapidi, il che rappresenta il riconoscimento della estrema rilevanza, anche internazionale, delle problematiche concernenti la città lagunare. È infatti giunto

il momento di fare il punto sulla legislazione speciale vigente, allo scopo di verificare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti e in che termini sia quindi opportuno innovare.

L'articolo 1 del disegno di legge da lui presentato recita che la salvaguardia fisica e ambientale, nonché il recupero socio-economico della città di Venezia e della sua laguna, sono considerati di preminente interesse nazionale; viene quindi posto l'accento sull'importanza dell'aspetto socio-economico, che va affrontato congiuntamente a quello ambientale. Può infatti ritenersi ormai conclusa la fase delle discussioni e delle riflessioni, dovendosi passare alle decisioni e alle realizzazioni concrete; d'altra parte, il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia è stato già oggi incaricato da tutte le autorità a prendere le decisioni di competenza.

Con il disegno di legge n. 711 si prende le mosse dal fatto che è ormai largamente condivisa l'opinione che Venezia può essere adeguatamente salvaguardata solo mediante la realizzazione degli interventi di regolazione delle maree. Gli interventi diffusi di moderazione di quest'ultime, quindi, se vanno portati a conclusione, devono comunque essere considerati complementari, e non certo alternativi, a quelli di regolazione delle maree alle bocche di porto. Ciò a meno che non si ritenga Venezia condannata ad un inesorabile interrimento.

Altre proposte di legge, come quella d'iniziativa del senatore Turrone ed altri, sembrano invece volte piuttosto ad allontanare nel tempo la realizzazione degli interventi, compresi quelli reputati prioritari dal CIPE. Così, l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 141, sancisce che la valutazione dell'opportunità degli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti con la realizzazione di altre opere, da parte del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia. In tal modo, è evidente che si rinvierebbe di decenni quanto è necessario per avviare a soluzione i problemi della laguna veneta.

Si avverte invece l'esigenza di intervenire rapidamente, non limitandosi ad opere di carattere idraulico, ma procedendo anche ad interventi morfologici per il recupero dell'ecosistema e per determinare l'inversione del fenomeno dell'erosione. Tutto ciò in un contesto che veda la città conservare le sue tradizioni e la sua cultura, senza che ne risultino alterate le caratteristiche peculiari.

Dopo aver fatto presente che l'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 711 chiarisce che gli stanziamenti previsti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti, sottolinea come il disegno di legge in questione tocchi anche altre tematiche che appaiono trascurate dagli altri testi normativi in esame. Vengono quindi dettate norme per l'attuazione della zona franca e si affronta il problema della metropolitana, con l'intento di consentire alla città di inserirsi in un circuito più ampio che ne permetta il decollo e la rivitalizzazione, garantendo tempi certi di accesso e di percorrenza; tutto

ciò allo scopo di innescare un circuito virtuoso che determini il rilancio economico di Venezia e della sua laguna.

Andrà affrontato di conseguenza anche il problema dei flussi finanziari, essendo evidente la necessità di definire le risorse annuali da stanziare non appena sarà stato messo a punto il complesso degli interventi da effettuare. Per altro verso, proposte come quella di istituire il parco della laguna di Venezia andranno affrontate anche e soprattutto in sede regionale, occorrendo comprendere se la creazione di un parco possa contribuire alla riqualificazione economica e ambientale della laguna. Per quanto concerne poi il ruolo del concessionario unico, ritiene preferibile non innovare sostanzialmente a quanto previsto dalla vigente normativa, mentre i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Basso e Turrone puntano all'interruzione del rapporto con lo stesso. Quanto invece alla plancia di comando, appare opportuno potenziare la segreteria tecnica.

Dopo essersi soffermato brevemente sulla questione dello sportello unico, conclude ponendo in evidenza come con il disegno di legge n. 711 si miri ad introdurre il principio che alla realizzazione dei programmi attinenti Venezia e la sua laguna concorrono, oltre allo Stato, la regione e i comuni di Venezia e Chioggia, anche gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della laguna stessa.

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI DOCUMENTI

Relazione bimestrale del Consiglio d'amministrazione della RAI sull'attuazione del Piano editoriale (luglio-agosto 2001)

Relazione bimestrale del Consiglio d'amministrazione della RAI sull'attuazione del Piano editoriale (settembre-ottobre 2001)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 4, 1º comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 1993)

Riferisce alla Commissione il senatore LAURIA.

L'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 1993, come modificato dal decreto-legge n. 545 del 1996 convertito dalla legge n. 650 dello stesso anno, conferisce a questa Commissione il compito di esaminare la relazione bimestrale del Consiglio di amministrazione della RAI sull'attuazione del Piano editoriale.

Questa funzione, che pure può costituire un'utile occasione per monitorare l'attività della RAI, e fornire indicazione ed indirizzi, è stata negli ultimi anni sostanzialmente negletta.

L'esame comparativo delle relazioni relative ai periodi luglio-agosto 2001 e settembre-ottobre 2001 può altresì costituire un'occasione di verifica delle valutazioni espresse dai direttori di RAI1 RAI2 e RAI3, nelle audizioni svoltesi nelle scorse settimane.

Le relazioni recano in primo luogo aggiornamenti sui risultati conseguiti nei periodi considerati dalla RAI nel suo complesso in termini di *share*, in particolare rispetto al concorrente Mediaset.

In entrambi i periodi la RAI ha mantenuto il primato sia dell'ascolto complessivo sia di quello della prima fascia, vale a dire quella che va dalle 20,30 alle 22,30, con una riduzione però nel bimestre settembre-ottobre del suo vantaggio di circa 2 punti percentuali su entrambi i dati. In controtendenza si pone la fascia oraria dalle 22,30 alle 2,00 di notte, tradizionalmente guidata da Mediaset, dove lo svantaggio della RAI si riduce di molto nel periodo autunnale. È possibile, alla luce dei dati forniti dall'azienda, che questo dato sia legato al maggior prestigio che i programmi di approfondimento della RAI, spesso in seconda serata, hanno rispetto a quelli di Mediaset, e quindi al fatto che tali programmi abbiano riscosso una maggiore attenzione nella fase successiva all'attentato alle *Twin Towers*.

Per quanto riguarda l'ascolto delle tre reti, nel secondo periodo RAI1 recupera rispetto a RAI2 e RAI3, in particolare per quanto riguarda la prima serata, con uno *share* del 24,28 per cento contro il 21,80 del periodo precedente. Questo risultato è indubbiamente da collegare al fatto che nel periodo settembre ottobre vi sono state alcune trasmissioni di prima serata – da «Torno sabato» a «Miss Italia» fino ad un evento di straordinario successo come la trasmissione della «Vita è bella» di Benigni – mentre non è stato sempre felicissimo l'allargamento al *Prime time* del programma «Porta a porta» di Bruno Vespa. In generale però in questo periodo i programmi di approfondimento delle tre reti e dei collegati telegiornali sono stati particolarmente seguiti.

Per quanto concerne in particolare i telegiornali, se come è noto negli ultimi tempi il TG1 ha ceduto terreno rispetto al TG5 nel telegiornale di prima serata, è anche vero che nel periodo specificamente considerato i telegiornali della mattina e di seconda serata hanno registrato un forte aumento di *share* (mediamente intorno al 5 per cento) probabilmente collegato alla congiuntura internazionale. Allo stesso modo anche il TG2, e soprattutto la trasmissione TG2 *dossier*, e il TG3 hanno conosciuto analoghi incrementi.

La situazione internazionale ha anche con tutta probabilità determinato il forte incremento di pubblico delle radio RAI: a fronte di un aumento medio dell'ascolto radiofonico intorno al 2 per cento, quello delle reti della concessionaria pubblica ha raggiunto all'incirca l'11 per cento.

In questo quadro generale devono trovare collocazione le valutazioni circa la rispondenza, sul piano dei contenuti, della programmazione della RAI alle indicazioni del Piano editoriale, per le quali si fa rinvio anche alle osservazioni espresse nel corso delle audizioni dei direttori di rete.

Tra le principali novità dell'offerta satellitare va segnalato l'avvio del nuovo canale satellitare di Rai Educational RAIEDU-LAB, orientato alla formazione ed all'aggiornamento professionale, all'alfabetizzazione informatica, all'integrazione sociale dei disabili, all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Una segnalazione particolare merita lo sviluppo delle potenzialità di RAINews 24 nel seguire, anche grazie alla sua integrazione con i nuovi media, gli sviluppi della crisi internazionale di settembre. In questo quadro ha assunto specifico rilievo la programmazione di RAIMED, canale satellitare digitale in chiaro gestito in collaborazione tra RAINews24, la redazione di Palermo del TG3 e RAISAT, che è tra l'altro l'unica rete europea a trasmettere in arabo.

Nel complesso si può ritenere che nel periodo considerato la programmazione RAI abbia rispettato il contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda la conformità alle quote di programmazione di servizio pubblico assegnata a ciascuna rete; ciò non di meno resta aperto il problema degli effetti negativi sulla qualità della programmazione molto spesso determinati dalla rincorsa dell'*audience*, questione che assume particolare rilievo in relazione alla necessità di assicurare la tutela della sensibilità dei minori.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, la relazione segnala che nel periodo considerato sono stati sostanzialmente confermate le linee di tendenza risultanti dalla relazione semestrale relativa al bilancio aziendale al 30 giugno 2001, con una accentuazione della flessione degli introiti pubblicitari. È noto come tale calo si inquadri in una generale crisi che ha investito il settore in tutta Europa, in conseguenza anche del rallentamento della cosiddetta *new economy*, e come in particolare la RAI, che ha dovuto cancellare spazi pubblicitari pregiati per garantire l'informazione, sia stata danneggiata dalla crisi internazionale successiva all'11 settembre.

Sembra peraltro certo che tale calo non comprometterà il pareggio di bilancio per il 2001, mentre già si evidenziano segnali di ripresa del mercato pubblicitario, destinato oltretutto a crescere in concomitanza con i campionati mondiali di calcio.

Si apre il dibattito.

Il presidente PETRUCCIOLI, nel ringraziare il relatore, senatore Lauria, condivide le osservazioni da lui svolte circa l'utilità dell'esame della relazione bimestrale come strumento per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e indirizzo; del resto l'importanza di questo adempimento è confermata anche dalla decisione, assunta dall'Ufficio di presidenza di far svolgere a turno la relazione ai membri dell'Ufficio di presidenza stessi.

Il Presidente osserva quindi come dalla lettura delle relazioni trasmesse dalla RAI emerga un quadro di vivo interesse, spesso poco conosciuto all'esterno, di una azienda con una attività produttiva complessa,

che va ben al di là delle tre Reti e si sostanzia in un'offerta ricca e differenziata, aperta alle sinergie con i nuovi *media*, e che si confronta con nuove tecnologie. Ne sia ad esempio il nuovo canale satellitare RAIEDU-Lab, la cui offerta e la cui utenza appaiono destinate ad una utilizzazione privilegiata della convergenza fra televisione e *internet*.

Un altro aspetto che è emerso sia dall'esame delle relazioni, sia in maniera ancor più evidente dalle audizioni dei Direttori di Rete – audizioni che in sostanza sviluppavano e problematizzavano proprio le questioni emerse dalle relazioni – è quello della complessità dei rapporti tra sistema dell'informazione e sistema dello spettacolo; si pensi solo alla questione della sofferenza del Tg1 rispetto al Tg5, attribuita in gran parte al «traino» di programmi di varietà.

È evidente come in un simile quadro riesca difficile separare con chiarezza la funzione del servizio pubblico da quella di spettacolo ed intrattenimento.

Non vi è dubbio, comunque, che lo sguardo ravvicinato ai problemi della comunicazione televisiva rivela una complessità di relazioni e una ricchezza di tecnologie e linguaggi che sfuggono spesso al grande pubblico, anche per la rappresentazione tutto sommato riduttiva che la comunicazione della carta stampata riserva a quella televisiva, e a tal proposito egli ritiene che sarebbe meritorio se la Commissione assumesse una iniziativa di studio e di dibattito pubblico fra le relazioni fra questi due sistemi comunicativi.

Concorda il senatore PESSINA il quale osserva che la questione sollevata dal Presidente appare interessante anche sotto il profilo dell'integrazione tra televisione e carta stampata; da questo punto di vista il recente avvicendamento ai vertici della Federazione italiana degli editori testimonia come ad una vecchia impostazione culturale che vedeva nella televisione essenzialmente il nemico che sottraeva risorse pubblicitarie ai giornali, sia subentrata una impostazione più interessata alle potenzialità dell'integrazione.

Il senatore DEL TURCO esprime vivo apprezzamento per l'attivazione dello strumento dell'esame della relazione bimestrale. Egli ritiene peraltro che tale adempimento dispiegherà le sue potenzialità soprattutto a partire dalla nomina del prossimo Consiglio di amministrazione. La nuova amministrazione della RAI, infatti, sarà sotto gli occhi attenti dell'opinione pubblica che giustamente, nell'assetto dei rapporti fra televisione e potere politico che si è venuto a creare con la nomina di Silvio Berlusconi a Presidente del consiglio, guarderà con estrema diffidenza a tutti quei comportamenti che possono apparire forieri di indebolire la competitività sul mercato dell'azienda pubblica; pertanto la relazione bimestrale dovrà costituire lo strumento di misurazione continua della capacità competitiva dell'azienda.

Il deputato CAPARINI esprime in primo luogo il suo compiacimento per l'iniziativa del Presidente di dare attuazione alle disposizioni sull'esame della relazione bimestrale, che nella scorsa legislatura erano rimaste inattuata.

L'oratore si sofferma quindi su alcune questioni di merito, prima fra le quali quella del rapporto tra servizio pubblico e attività commerciali. Egli ritiene infatti che la RAI, nel sottolineare legittimamente il vasto seguito di alcuni *show* come «Torno sabato», fa presente che sarebbe opportuno chiarire se queste trasmissioni sono o no interamente finanziate dagli introiti pubblicitari che assicurano.

Un'altra questione è quella della carente programmazione regionale di RAITRE, che non dà spazio alle esigenze e alle capacità comunicative a volte anche produttive delle Regioni: si pensi allo sceneggiato recentemente realizzato dalla sede di Aosta con risorse in parte private e in parte conferite dalla Regione, che testimonia la capacità anche produttiva delle realtà locali.

Il deputato Caparini si sofferma quindi sull'insufficienza della pur apprezzabile offerta di assistenza e informazione agli utenti delle strade fornita da ISORADIO. In proposito egli invita i colleghi a confrontare l'offerta di servizio dell'analogo canale della radio pubblica francese, che non è limitato alle sole autostrade ma ha un'estensione capillare e offre informazioni sulla viabilità 24 ore su 24, laddove una parte rilevante delle trasmissioni di ISORADIO è destinata all'intrattenimento.

L'oratore si sofferma quindi sulla necessità di una maggiore attenzione all'offerta delle reti satellitari della RAI, spesso di grande qualità, tanto che molti programmi trasmessi per digitale satellitare potrebbero e dovrebbero a suo parere trovare collocazione sulle reti in chiaro, non apparendo giusto che siano riservati ad una quota minoritaria seppur ormai consistente dell'utenza.

Il deputato Caparini conclude con una riflessione sull'efficacia degli strumenti attribuiti alla Commissione per l'indirizzo sul servizio pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che le questioni sul ruolo dei canali satellitari nell'ambito dell'offerta di servizio pubblico dovranno essere oggetto di un'attenta valutazione da parte della Commissione. In proposito egli fa presente che attualmente le reali dimensioni dell'utenza di questi programmi sfuggono ad una valutazione attendibile, soprattutto a causa del dilagare del fenomeno delle cosiddette *card* pirata.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene apprezzabile l'iniziativa di attivare la procedura di esame delle relazioni bimestrali ed esprime un sentito ringraziamento al Presidente e al relatore, senatore Lauria. Egli osserva peraltro che i documenti in esame, certamente molto particolareggiati e ricchi di informazioni e di dati, manchino però di una riflessione complessiva che pure ci si aspetterebbe dalla RAI sul livello di attuazione del contratto di servizio e del piano editoriale. Egli ritiene cioè che questi documenti dovrebbero costituire un'occasione per un'assunzione di re-

sponsabilità da parte della società concessionaria, in particolare sui temi della competitività e del servizio pubblico, e del loro reciproco rapporto.

Egli condivide poi la questione, posta dal Presidente, della necessità di individuare strumenti per valutare l'effettiva penetrazione nel mercato mediatico satellitare.

Il deputato PANATTONI osserva come la discussione sui temi certamente importanti dello *share* e degli strumenti di misurazione dei risultati di mercato della RAI, rischia di mettere in ombra una questione altrettanto importante che è quella di trovare un criterio di «misurazione» del servizio pubblico, in mancanza del quale la funzione stessa di indirizzo e controllo esercitata dalla Commissione rischia di apparire velleitaria e priva di contenuti.

Egli si sofferma quindi sulla proposta del Presidente di una iniziativa di studio sui rapporti tra televisione e carta stampata. A suo parere, più ancora del modo in cui i due universi comunicativi tendono a raccontarsi reciprocamente, sarebbe interessante approfondire le loro prospettive di integrazione, che trovano realizzazione nella progressiva convergenza dei due linguaggi nello schermo del *computer*.

Il deputato Panattoni rende quindi noto ai colleghi che il Gruppo dei democratici di sinistra ha presentato alla IX Commissione della Camera dei deputati una proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive concernenti l'impatto del digitale sulla comunicazione, sul mondo del lavoro, sulla cultura, una questione questa che va ben al di là degli aspetti specificamente legati al mondo della televisione e alla prossima introduzione del digitale terrestre.

Il relatore LAURIA, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per i contributi forniti da tutti gli intervenuti.

In particolare egli condivide le valutazioni del deputato Gentiloni Silveri circa la necessità di invitare la RAI ad impostare le relazioni bimestrali in maniera più coraggiosa, in modo cioè che ne risulti chiara la strategia della concessionaria del servizio pubblico riguardo ai temi cruciali del confronto del mercato e all'attuazione del servizio pubblico stesso.

Da questo ultimo punto di vista egli ritiene che i deputati Caparini e Panattoni abbiano correttamente posto le due questioni centrali per il controllo sul servizio pubblico, e cioè quella di stabilire criteri adeguati per la riconoscibilità del servizio pubblico stesso, e soprattutto di stabilire regole circa l'utilizzazione delle risorse provenienti dal canone per la realizzazione di programmi di servizio pubblico, piuttosto di quella di programmi di mero intrattenimento che dovrebbero essere in grado di finanziarsi con le sole risorse di mercato.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma sulle questioni poste dal deputato Caparini e dal deputato Panattoni, circa l'efficacia degli strumenti di indirizzo in possesso della Commissione e la possibilità di avere parametri oggettivi per valutare il perseguimento del servizio pubblico; in

realtà le preoccupazioni espresse dai due oratori trovano una risposta in un'osservazione sistematica dei poteri di indirizzo della Commissione che è dapprima coinvolta nell'approvazione del contratto di servizio – che è proprio lo strumento attraverso il quale si definisce che cosa sia servizio pubblico – poi in quella del Piano editoriale, nel quale la RAI disegna le linee di attuazione del contratto di servizio e, infine, nella relazione bimestrale che consente un giudizio *ex post* che si può oltretutto sostanziare, a norma dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 206 del 1993, in delibere recanti proposte motivate in ordine alle linee e agli obiettivi contenute nel Piano editoriale.

Il Presidente fa quindi presente che la sua proposta relativa ad un seminario sui rapporti tra televisione e carta stampata vuole fornire un contributo culturale che aiuti a superare il tradizionale modo in cui i giornali italiani raccontano la televisione, attenti di fatto prevalentemente al *gossip* e alle dinamiche aziendali lette nella mera chiave dei rapporti con la politica.

Rispondendo infine ad una domanda del deputato Caparini, il presidente Petruccioli ritiene che sia opportuno organizzare quanto prima un'audizione con esperti del ramo, in ordine ai sistemi di rilevazione degli ascolti televisivi in chiaro e satellitari e degli ascolti radiofonici.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi per le ore 14,30 di domani 6 febbraio 2002.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta. In particolare segnala la documentazione acquisita in occasione del sopralluogo effettuato dall'Ufficio di Presidenza integrato a Caltanissetta e Gela lo scorso 30 gennaio.

*SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE NELLA
SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2002*

Il Presidente, ricordato l'ordine del giorno, dà la parola al primo degli iscritti.

Il deputato VITALI sottolinea che uno degli obiettivi preminenti nel contrasto alla criminalità organizzata consiste nella intercettazione dei flussi di capitali che questa reinveste anche mediante l'intercessione dell'alta finanza e di taluni «poteri forti». Parimenti va posta attenzione alla rete di collusioni con il potere politico in generale, specie nelle aree destinatarie di finanziamenti per le opere pubbliche e lo sviluppo. Conclude con l'auspicio che la Commissione operi fattivamente e non trascuri quella necessaria presenza nel territorio, che, a suo avviso, in talune regioni è di forte stimolo per tutti gli operatori delle forze dell'ordine e della magistratura nella lotta contro il crimine organizzato.

Il senatore MARITATI si sofferma sulla metodologia dell'attività della Commissione, da basare su una approfondita conoscenza del fenomeno mafioso, la cui dinamicità e continua trasformazione comportano attente rilevazioni direttamente sul territorio. A tale proposito si sofferma sulla necessità di acquisire dati precisi sulla strutturazione delle forze di polizia e degli organismi giudiziari impegnati nella lotta alla mafia, al fine di verificare adeguatezza e funzionalità degli apparati e delle relative competenze.

Il deputato PALMA dopo avere espresso apprezzamento per la chiara e approfondita relazione del Presidente, ribadisce a sua volta l'auspicio che i lavori della Commissione non vengano influenzati dal dibattito politico attualmente in corso in tema di giustizia, sottolineando a tale proposito che la lotta alla mafia costituisce un obiettivo primario per tutte le forze politiche senza alcuna distinzione. Con riferimento all'attività della Commissione, sollecita un costante collegamento con i competenti organismi stranieri in modo da approfondire la conoscenza delle nuove mafie e delle dinamiche dei traffici internazionali che caratterizzano l'attuale criminalità mafiosa. Si sofferma poi su alcuni settori che rivestono interesse prioritario: la verifica e il controllo nelle attività di ricerca dei latitanti, che mettono in evidenza la totale assenza dello Stato in alcune regioni; la necessità che oltre alla prevenzione e alla repressione del crimine siano garantite le condizioni per un adeguato sviluppo economico sociale e culturale; la riflessione sull'adeguatezza e l'efficacia della legislazione, specie con riferimento agli organismi investigativi sia delle forze dell'ordine che della magistratura; il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale; la normativa sui testimoni e sui collaboratori di giustizia; il sistema degli appalti; gli strumenti di contrasto del riciclaggio. Infine, non va sottovalutata la pericolosa infiltrazione delle organizzazioni mafiose in zone che tradizionalmente non sono esposte a questo fenomeno, e parimenti occorre indagare sui possibili legami fra terrorismo e criminalità organizzata, con riferimento ai traffici di armi e stupefacenti. Concludendo, dichiara a nome del proprio Gruppo il più ampio sostegno al programma preannunciato dal Presidente.

Il deputato SINISI esprime apprezzamento per la sobrietà che ha colto nella relazione del Presidente, rispetto alle enormi difficoltà dell'azione di contrasto alla criminalità, troppo spesso influenzata dallo scontro politico contingente. Premesso che solo la conoscenza approfondita dei fenomeni e l'affinamento degli strumenti di contrasto consentono un'azione efficace, dichiara di essere fermamente contrario al fenomeno della dissociazione ed auspica che anche in questa sede emerga una posizione nettamente contraria a qualsiasi cedimento su questa tematica. Nel condividere il richiamo ad un forte impegno di tutte le forze politiche per trovare punti di convergenza sulle varie questioni emerse nel corso del dibattito (con particolare riferimento all'organizzazione delle forze di polizia e della magistratura e alla normativa sullo scioglimento dei consigli comunali dimo-

stratasi assolutamente inadeguata), auspica il ritorno di quella proficua stagione legislativa che fu interrotta dalle stragi dei giudici Falcone e Borsellino. Osserva da ultimo che la lotta alla mafia può essere efficacemente condotta non solo con azioni di repressione, ma soprattutto con azioni positive e di sostegno che riaffermino la presenza dello Stato e delle Istituzioni.

Il deputato CEREMIGNA esprime l'avviso che una visione unitaria del lavoro della Commissione costituisca la condizione necessaria ed indispensabile affinché questo organismo consegua dei risultati concreti. Dopo aver richiamato l'attenzione sul rapporto mafia-politica e mafia-economia, sottolinea che l'ampio ventaglio di problematiche emerso nel corso del dibattito necessita di un programma articolato, ma anche selettivo, con stringente indicazione delle priorità, per conseguire l'obiettivo del miglioramento della legislazione e l'incisività delle azioni di contrasto al crimine organizzato.

Il senatore FLORINO, osservando che le vicende del Comune di Gela sono sintomatiche e annose, si domanda quali risultati abbia conseguito la Commissione antimafia dopo anni di approfondite inchieste. Condivide la necessità di sottoporre a verifica molti settori della legislazione per una più efficace lotta alla mafia, ma sottolinea nel contempo la totale assenza di controlli da parte degli organismi che istituzionalmente sono preposti alle attività di verifica, e che spesso sono essi stessi interessati da sistemi di illegalità diffusa. Nel richiamare l'attenzione sul preoccupante fenomeno dell'inserimento delle mafie straniere in zone già caratterizzate da un forte degrado e da una radicata microcriminalità – ciò che richiederebbe in talune aree una legislazione di emergenza – esprime l'avviso che proprio l'immissione di enormi flussi di denaro pubblico può dare forte impulso alle organizzazioni criminali, fino a soppiantare l'economia legale.

Il deputato DRAGO, esprimendo apprezzamento per la relazione del Presidente, specie per l'indicazione di superare steccati politici e polemiche improduttive, richiama l'attenzione sulla attuale evoluzione del fenomeno criminale, ciò che comporta la necessità di individuare ed applicare nuovi metodi di indagine, nuovi strumenti di intervento che sappiano contrastare efficacemente le sofisticate tecnologie impiegate dal crimine organizzato. Nel condividere le priorità segnalate nel corso del dibattito (monitoraggio degli appalti e delle misure di prevenzione patrimoniale, obiettivo del recupero del territorio, lotta all'usura e al racket), sottolinea la fondamentale importanza dell'apporto proveniente dalle associazioni operanti nel mondo della cultura, del volontariato, della scuola e del sindacato.

Il deputato FATUZZO osserva che la lotta alla mafia comporta soprattutto una incisiva attività di prevenzione che inizia sin dalle scuole,

per l'educazione delle nuove generazioni alla cultura della legalità. A questo proposito sottolinea l'importanza dello sportello scuola e volontariato, la cui attività può offrire un grande contributo per contrastare il degrado di intere periferie dove le organizzazioni criminali si inseriscono facilmente per lo sfruttamento dei minori, che costituiscono oggi il maggiore serbatoio di manovalanza.

Il PRESIDENTE rinvia il prosieguo del dibattito alla prossima seduta che verrà convocata martedì 12 febbraio 2002.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, con riferimento alla predisposizione del calendario dei lavori per la prossima settimana, propone di svolgere un'audizione del professor Cesare Mirabelli, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, che potrà fornire utili indicazioni in merito alla tutela dei minori nell'ambito dei mezzi di comunicazione.

Tale audizione, se i colleghi concordano, potrà integrare il programma dell'indagine conoscitiva su abuso e sfruttamento dei minori.

Prega, altresì, la collega Leone di illustrare un'iniziativa che ha inteso assumere.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU), nel concordare sulla proposta del presidente, desidera sottoporre all'attenzione della Commissione la questione del Centro di documentazione per l'infanzia e adolescenza, istituito dalla legge n. 451 del 1997. Tale Centro ha funzioni di supporto nei confronti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali ed entrambi gli organismi – l'Osservatorio ed il Centro – dovrebbero essere organizzati sulla base di un apposito regolamento che, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 451 del 1997, ha la veste giuridica di un decreto del Presidente della Repubblica. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 369 del 1998, in effetti, si disciplinano compiti e funzioni dell'Osservatorio, ma poco è dato sapere in merito all'organizzazione del Centro.

Ritiene, allora, che di tale organizzazione la Commissione debba essere quanto meno messa al corrente, visto che allo stato attuale, per quanto è dato sapere, la convenzione stipulata dal precedente Governo con l'Istituto degli Innocenti scade il 31 dicembre 2002 ed il presidente del Centro, professor Carlo Alfredo Moro, correttamente si è dimesso allo scadere della legislatura passata.

Ricorda, anzi, che è stato lo stesso ministro Maroni, in occasione dell'audizione svolta dinanzi alla Commissione in data 6 novembre 2001, ad auspicare un «tavolo permanente di consultazione» tra la Commissione ed il Ministero del welfare.

Ritiene, inoltre, che la Commissione, come ha chiesto anche il collega Giacco nella seduta del 31 gennaio scorso e come del resto ha dichiarato lo stesso ministro Maroni in occasione della seduta del 6 novembre 2001, debba essere informata e resa partecipe dell'organizzazione della seconda Conferenza nazionale per l'infanzia e l'adolescenza prevista dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.

Chiede, allora, formalmente che la presidente si attivi affinché il ministro Maroni riferisca in Commissione rispetto alle questioni che ha prospettato.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) condivide pienamente nel merito quanto detto dalla collega Leone, tenuto conto che su tutte le tematiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza il ministro Maroni deve consultare la Commissione. Peraltro, lo stesso ministro aveva auspicato la massima integrazione tra l'azione del Governo e quella della Commissione al fine di ottenere i migliori risultati.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) si associa alle considerazioni delle colleghe che lo hanno preceduto e rileva come in questa sede si tratti non di discutere se il ministro Maroni sia o meno disponibile, ma di rispettare ciò che la legge prevede in merito all'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza. Sottolinea, altresì, l'opportunità che la Commissione venga adeguatamente informata sull'organizzazione della seconda Conferenza nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Invita, quindi, a sua volta il presidente ad attivarsi perchè il ministro Maroni venga al più presto a riferire in Commissione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, assicura che invierà al più presto una lettera al ministro Maroni perchè venga a riferire sulle tematiche che i colleghi hanno evidenziato e che personalmente condivide. Prende atto che i colleghi condividono la proposta di integrazione del calendario dei lavori della prossima settimana.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori. – Audizione del responsabile del settore sistemi di pagamento dell'ABI, dottor Pierfrancesco Gaggi, e del responsabile delle relazioni istituzionali della SERVIZI INTERBANCARI SpA, ingegner Claudio Venturi, in merito all'utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su Internet.

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Il dottor Pierfrancesco GAGGI e l'ingegner Claudio VENTURI svolgono relazioni cui seguono domande e richieste di chiarimento di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, del deputato Luigi GIACCO (DS-U) e del senatore Flavio TREDESE (FI).

Il dottor Pierfrancesco GAGGI e l'ingegner Claudio VENTURI rispondono alle considerazioni ed ai quesiti che sono stati loro posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Gaggi e l'ingegner Venturi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

42^a seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato sul testo. Parere favorevole sugli emendamenti 1.2000, 1.1001, 1.1398, 1.1399, 1.1516; favorevole con osservazioni sugli emendamenti 1.1559 e 1.1560; contrario sull'emendamento 1.0.1000 e in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario sull'emendamento 1.0.1001)

Il relatore BASILE illustra il testo del provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione del quinto capoverso dell'articolo 1 in termini analoghi a quelli proposti nell'emendamento 1.1559 del Governo, del seguente tenore: «5. In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Regione interessata, può, previa delibera del Consiglio dei ministri, annullare in tutto o in parte gli atti e i provvedimenti di deroga della regione adottati in violazione della Direttiva 79/409/CEE.» Egli os-

serva altresì che sarebbe opportuno riformulare l'ultimo periodo della prima frase del sesto capoverso dell'articolo 1, sostituendo le parole «detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «detta relazione è altresì trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti delle Camere».

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con le indicazioni del relatore, sulle cui proposte conviene la Sottocommissione.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti 1.2000, 1.1001, 1.1398, 1.1399, 1.1516 mentre, per quanto concerne gli emendamenti 1.1559 e 1.1560, di identico contenuto, inerenti alla modifica del quinto capoverso dell'articolo 1 citato, egli propone di sostituire le parole «dopo aver diffidato la Regione» con le seguenti: «sentita la Regione», al fine di adottare una formulazione più coerente con l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, che prevede che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

L'oratore propone inoltre di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.0.1000, che, intervenendo sulla disciplina degli ambiti territoriali di caccia, appare in contrasto con l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, per violazione delle competenze residuali esclusive delle regioni.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con le indicazioni del relatore, sulle cui proposte conviene la Sottocommissione.

Il relatore BASILE propone infine di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.0.1001, considerando che esso riguarda specie faunistiche protette ed appare, pertanto, conforme con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), che riserva allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Il sottosegretario GAGLIARDI invita la Sottocommissione a valutare se il suddetto emendamento rispecchi il disposto della normativa comunitaria ed osserva come gli aspetti inerenti ai calendari venatori attengano ai profili di competenza delle regioni.

Convenendo il RELATORE sulle considerazioni del rappresentante del Governo, la Sottocommissione concorda, quindi, di esprimere sull'emendamento 1.0.1001 parere contrario per la parte che attiene ai calendari venatori, per violazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e parere favorevole sulla parte restante, osservando tuttavia l'esigenza di verificare se essa sia compatibile con la normativa comunitaria inerente alle specie cacciabili.

(948) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, recando esso la ratifica di un accordo internazionale.

Concorda la Sottocommissione.

(819) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MAGNALBÒ, illustrato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, considerando che esso incide su materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, trattandosi della ratifica di un accordo internazionale, tra l'altro concernente l'ordinamento penale, altresì di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MAGNALBÒ propone di esprimere parere non ostativo sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, giacché esso riguarda le condizioni di accesso in Italia degli insegnanti extracomunitari con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79)

(Osservazioni alla 7^a Commissione: non ostative)

Il presidente MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo proponendo di esprimersi, per quanto di competenza in senso non ostativo, te-

nendo conto che al provvedimento è allegato il parere favorevole del Consiglio di Stato e che esso appare conforme con l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), che riserva alla competenza esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo (n. 78)

(Osservazioni alla 8^a Commissione: non ostantive)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo proponendo di esprimersi in senso non ostantivo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione, in quanto esso concerne il recepimento della direttiva 1999/64/CE, la quale è volta ad assicurare la sussistenza di condizioni di concorrenza nel campo dei servizi di emissione televisiva via cavo attraverso la costituzione di società distinte per l'esercizio dei suddetti servizi da parte dei soggetti che siano altresì gestori in posizione dominante di reti di telecomunicazioni.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77)

(Osservazioni alla 11^a Commissione: non ostantive)

Il presidente MAGNALBÒ riferisce alla Sottocommissione rilevando come il provvedimento in titolo attenga a profili di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in quanto è volto a recepire una direttiva il cui obiettivo è quello di assicurare il rispetto del diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, attraverso l'istituzione di comitati aziendali europei. Egli propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti» (n. 73)

(Osservazioni alla 11^a Commissione: non ostantive)

Il presidente MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo, diretto a precisare le disposizioni applicabili ai fini della liquidazione della inden-

nità giornaliera di inabilità temporanea assoluta in favore degli sportivi professionisti, non rilevando profili di incompatibilità con le competenze costituzionalmente e legislativamente riconosciute alle regioni. Egli propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

44^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(365-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore FERRARA, riferendo in sostituzione del relatore MORO, fa presente che si tratta del disegno di legge, all'esame dell'Assemblea, di ratifica della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che sul testo iniziale la Commissione aveva espresso, in data 20 novembre 2001, parere di nulla osta. A tale riguardo, si fa presente che – ove confermato – l'accantonamento utilizzato a copertura dell'onere, la cui decorrenza è fissata dal 2002, dovrebbe intendersi riferito al vigente bilancio triennale 2002-2004.

Il sottosegretario TANZI concorda con le osservazioni del relatore.

Su proposta del relatore FERRARA, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che l'accantonamento richia-

mato nella clausola di copertura si intenda riferito al bilancio triennale 2002-2004.

(368) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del provvedimento, all'esame dell'Assemblea, di ratifica dell'accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo con il Governo dello Stato di Israele, sul cui testo iniziale la Commissione aveva espresso parere di nulla osta il 28 novembre 2001. Poiché la copertura finanziaria riguarda anche il 2001 e considerato che la ratifica interverrà successivamente, occorre verificare se l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo (e, quindi, i relativi oneri) abbia effettivamente conseguenze finanziarie per quell'anno. In caso contrario, infatti, sembrerebbe necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria, aggiornando sia la decorrenza, sia il riferimento al bilancio triennale.

Il sottosegretario TANZI, concordando con le osservazioni del relatore, riconosce l'esigenza di aggiornare la decorrenza dell'onere derivante dal provvedimento e, conseguentemente, propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 968.873 euro per l'anno 2002, in 1.026.716 euro per l'anno 2003 ed in 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il relatore FERRARA propone quindi di esprimere un parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 venga riformulata nei termini indicati dal Governo.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

(369) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore TAROLLI, riferendo in sostituzione del relatore CICCANTI, fa presente che si tratta del disegno di legge, all'esame dell'Assemblea, di ratifica di una Convenzione internazionale in materia di prodotti chimici e pesticidi pericolosi, sul cui testo iniziale la Commissione aveva espresso, in data 25 settembre 2001, parere di nulla osta con osservazioni. Poiché la copertura finanziaria riguarda anche il 2001 e considerato che la ratifica interverrà successivamente, occorre verificare se l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'accordo (e, quindi, i relativi oneri) abbia effettivamente conseguenze finanziarie per quell'anno. In caso contrario, infatti, sembrerebbe necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria, aggiornando sia la decorrenza sia il riferimento al bilancio triennale. Tale ultima considerazione sembra peraltro avvalorata dal contenuto dell'analogo provvedimento di iniziativa governativa (A.S. 672) il cui onere decorre dal 2002.

Il sottosegretario TANZI concorda con la necessità, rappresentata dal relatore, di aggiornare la decorrenza dell'onere e propone pertanto di riformulare la clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 966.810 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Su proposta del relatore TAROLLI, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 venga riformulata nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore TAROLLI, riferendo in sostituzione del relatore CICCANTI, fa presente che si tratta del disegno di legge, all'esame dell'As-

semblea, di ratifica di una Convenzione internazionale in materia di prodotti chimici e pesticidi pericolosi, sul cui testo iniziale la Commissione, in data 4 dicembre 2001, aveva espresso parere di nulla osta. Per quanto di competenza, segnala la necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al bilancio triennale corrente.

Il sottosegretario TANZI, concordando con le osservazioni del relatore e in considerazione dell'identità sostanziale dei disegni di legge nn. 672 e 369, propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria negli stessi termini proposti per il provvedimento precedentemente esaminato.

Il relatore TAROLLI, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 venga riformulata nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

(585-594) Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palombo ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; parere favorevole sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge, all'esame dell'Assemblea, concernente la corresponsione di contributi statali a favore dell'IHB e dell'INSEAN. Per quanto di competenza, segnala che la Commissione ha già espresso, in data 4 dicembre 2001, parere di nulla osta con osservazioni. Poiché, l'approvazione non è intervenuta prima della legge finanziaria per il 2002 sembra necessario adeguare la clausola di copertura, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla predetta legge. A tale scopo, sembrano essere volti gli emendamenti trasmessi – che alternativamente riformulano la clausola di copertura, adeguandone le risorse – alla cui approvazione andrebbe quindi condizionato il parere di nulla osta sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario TANZI precisa che la clausola di copertura del provvedimento in oggetto indica un onere di 4.978.640 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Posto che l'autorizzazione di spesa richiamata dal testo non presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2004, esprime l'avviso contrario del Governo sul provvedimento e sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 che propongono una differente formulazione della clausola di copertura. In particolare, per quanto riguarda gli emenda-

menti 1.100 e 1.101, ricorda che gli accantonamenti del Fondo speciale relativi al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della difesa non prevedono finalizzazioni programmatiche destinate a tale scopo; in relazione all'emendamento 1.102, fa invece presente che i fondi di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 sono destinati ad integrare gli stanziamenti previsti nella Tabella C della legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI precisa che le osservazioni del rappresentante del Governo non sono ostative all'espressione di un parere favorevole. Ricorda, infatti, che l'assenza di una specifica finalizzazione programmatica non influisce sulle valutazioni della Commissione, in quanto gli accantonamenti richiamati presentano sufficienti disponibilità finanziarie. In relazione all'emendamento 1.102, precisa che la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa proposta è una modalità di copertura consentita dalla legge n. 468 del 1978.

Il relatore NOCCO, condividendo tali ultime valutazioni, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia alternativamente approvato uno degli emendamenti trasmessi, sui quali il parere è di nulla osta.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

(948) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e quello francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 3 in cui è previsto che alla realizzazione delle opere elencate nell'Accordo, per la parte spettante al Governo italiano, provvede la società Ferrovie dello Stato S.p.a. a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite dal bilancio dello Stato. Al riguardo, posto che la norma impone un obbligo alla suddetta società e dovrebbe, quindi, indicare anche le nuove risorse con cui farvi fronte, sembrerebbe opportuno acquisire ulteriori indicazioni sulla stima dell'onere complessivo, nonché sulla modalità di copertura adottata per le finalità indicate.

Il sottosegretario TANZI, rispondendo alle osservazioni del relatore, conferma che il finanziamento della società Ferrovie dello Stato S.p.a. viene assicurato con gli stanziamenti annuali del bilancio e della legge finanziaria, iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, ricorda che i trasferimenti operati dal Ministero dell'economia ammontavano per l'anno 2001 ad oltre 16.000 miliardi di lire e che analoghi importi sono previsti per gli anni successivi.

Il senatore MORANDO ritiene necessario che il Governo fornisca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, sottolineando che il finanziamento erogato dal Ministero dell'economia è finalizzato alla realizzazione di opere già contenute in specifici accordi di programma.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento per un sollecito approfondimento delle questioni emerse.

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge concernente norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario TANZI concorda con il relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(814) ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore TAROLLI, riferendo in sostituzione del relatore VANZO, fa presente che si tratta del disegno di legge concernente norme a favore dei minorati uditivi. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento riproduce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 1859 della scorsa legislatura e tiene conto delle condizioni poste nel parere allora reso dalla Commissione bilancio. Fa presente che il provvedimento in esame comprende varie disposizioni suscettibili di effetti finanziari, alla cui copertura si provvede con il fondo di cui all'articolo 7. In particolare, l'articolo 2 prevede l'istituzione, a livello regionale, del registro dei mediatori della comunicazione, ponendo a carico degli interessati i soli oneri di iscrizione. L'articolo 3 prevede l'attivazione di un numero verde da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 1) e sembra prevedervi con ricorso alle ordinarie disponibilità di bilancio. Il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta il cui ammontare è configurato come tetto di spesa, mentre l'articolo 4 concede ai soggetti in questione un volume di scatti telefonici gratuiti. Si segnala

infine l'articolo 6, relativo all'installazione da parte del Ministero dei trasporti di particolari dispositivi presso le stazioni, con ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento all'articolo 7, che istituisce un fondo di 6 miliardi di lire annue e ne prevede la copertura finanziaria, oltre alla necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e il riferimento al bilancio triennale, occorre valutare l'esigenza di avere ulteriore conferma della congruità dell'onere indicato e l'opportunità di utilizzare, in difformità, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti (ora delle infrastrutture).

Il sottosegretario TANZI sottolinea che dal provvedimento derivano oneri non quantificati a carico della finanza pubblica e che pertanto si rende necessaria la redazione di una specifica relazione tecnica, anche ai fini di verificare la congruità delle risorse destinate alla copertura.

Il relatore TAROLLI conviene con il rappresentante del Governo e propone di chiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Conviene la Sottocommissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione è convocata domani, mercoledì 6 febbraio 2002, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

(814) Zanoletti. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi:* rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2002

8^a Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(948) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame della questione relativa alla possibilità di intervento in giudizio dell'Italia in una controversia pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Roberto Visentin, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Emilia-Romagna.
 - Verifica delle elezioni della Regione Toscana.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 14 e 20

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).
- TOGNI ed altri. – Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo (963).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (236) (*Fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l’interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- CARUSO Luigi. – Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).

VI. Seguito dell’esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- EUFEMI ed altri. – Disposizione per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù (62).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- CUTRUFO ed EUFEMI. – Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 (819).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (886).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (948).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (951).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 22).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- COSSIGA. – Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito (975).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 22 gennaio, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sugli esiti degli stati generali della scuola.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia (1028).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: audizione dei vertici dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
 - RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77)
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti» (n. 73).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).

- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
 - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:
- CARELLA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 5*).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
 - MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).

- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
 - MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
 - COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
 - TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizioni di rappresentanti della Federchimica, dell'Enichem e di direttori generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (141).
- BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia (1070).
- BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna (711).
- FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia (890).

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 6 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).
- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
-

